



**FO
LI
UM**

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

**RIVISTA TRIMESTRALE
FONDATA NEL 2001**

Spedizione in abbonamento postale
45% Articolo 2, c.20/b Legge 662/96
Milano
euro 15,00

1° trimestre 2008 anno 8°
ISSN 1592-9353

Gennaio - Febbraio - Marzo 2008

SOMMARIO

Approfondimenti

La gestione della sicurezza nelle PMI: quali criticità?

(Di Giulio A., Cagno E., Trucco P., Micheli G.J.L., Sala G., Francescon A., Gattinoni M.)

Introduzione.....	3
Stato dell'arte.....	3
Struttura del questionario.....	5
Risultati dell'indagine e discussione.....	5
Conclusioni.....	7
Riferimenti bibliografici.....	7
Allegato.....	8

La legislazione riguardante i prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

(Casto Di Girolamo, Maria Bonacci)

Introduzione.....	11
Oggetto e campo d'applicazione.....	11
La valutazione del rischio.....	12
Applicazione della direttiva 94/9/CE ai prodotti nuovi e non.....	12
Problematiche applicative.....	13
Bibliografia.....	14
Note.....	14

Approvato il Testo Unico Sicurezza *(Veronica Panzeri)*.....15

SEGUE IN SECONDA PAGINA

DALLA PRIMA PAGINA

SOMMARIO

Normativa nazionale

Norme armonizzate sui dispositivi di protezione individuale e sugli ascensori	17
Valori limite di esposizione professionale	17
Il correttivo al Testo Unico Ambientale	17
Datore di Lavoro - RSPP (V.P.)	17
Cinture di sicurezza per i trattori agricoli o forestali - Linee Guida (V.P.)	18
Scadenza MUD 2008 (V.P.)	18
Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e costi per la sicurezza (V.P.)	18
Comunitaria 2007 (V.P.)	19
Installazione impianti negli edifici (V.P.)	19
Malattie professionali - D.M 14 gennaio 2008 (C.S.)	20
DM 11 marzo 2008 (C.S.)	20
Novità in materia di scambio di quote di emissione dei gas serra (C.S.)	21

Normativa comunitaria

Procedure di infrazione europee	22
Misure di riduzione dei rischi per alcune sostanze chimiche	22
L'applicazione del regolamento REACH	22
Uso efficiente dell'energia nelle apparecchiature d'ufficio	22

Note giurisprudenziali

L'obbligo di formazione	24
Indennizzabilità dell'infortunio in itinere	25
La responsabilità del responsabile del servizio di protezione e prevenzione	25
Superamento della normale tollerabilità di emissioni atmosferiche	26

Recensione	27
------------------	----

COMITATO SCIENTIFICO

Vincenzo Riganti

Ordinario di chimica merceologica - Università di Pavia
Presidente del Comitato scientifico Irsi srl (Istituto ricerche sicurezza industriale, per l'ambiente e la medicina del lavoro) - Milano

Luigi Pozzoli

Professore a contratto presso Università dell'Insubria, Varese -
Responsabile Settore Igiene Industriale Irsi srl - Milano

Elio Giroletti

Dip. di Fisica Nucleare e Teorica - Università di Pavia

Paolo Trucco

Professore associato di sicurezza ed ergotecnica presso
Politecnico di Milano - Dip. Ing. gestionale

ABBONAMENTO ANNO 2008

Prezzo: Euro 50,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'Amministrazione:

Per la selezione dei lavori, la rivista si avvale di un Collegio di Referee

La pubblicazione di articoli, note e recensioni, non implica

adesione della Direzione della Rivista alle opinioni espresse dai Collaboratori

Gli scritti si pubblicano perciò sotto l'esclusiva responsabilità degli Autori

Gli articoli non pubblicati si restituiscono

L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:

Folium - Responsabile dati personali Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 Milano

Le informazioni relative ai dati personali custodite nel nostro archivio elettronico, di cui garantiamo massima riservatezza e non cessione a terzi, verranno utilizzate unicamente per la gestione delle nostre iniziative editoriali

(D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Registrazione Trib. di Milano al n. 174 del 26 marzo 2001

Iscrizione Registro nazionale stampa (legge n. 416 del 5 agosto 1981, art. 11) n. 14403 del 2001

ROC n. 5994 - ISSN 1592-9353

Pubblicazione trimestrale. Spedizione in abbonamento postale - 45% - Art. 2 c. 20/b legge 662/1996 - Milano

Grafica: interna

Stampa: in proprio

Editrice: IRSI srl - Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO



Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

Direttore Responsabile - Mario E. Meregalli

Direttore - Coordinatore - Vincenzo Riganti

SEZIONI:

Medicina del lavoro - Attilio Catellani

Igiene industriale - Luigi Pozzoli

COLLABORATORI REDAZIONALI:

Veronica Panzeri - Irsi srl - Milano

Claudia Sangalli - Irsi srl - Milano

Direzione Redazione e Amministrazione

Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO

tel. 02/5516108 fax. 02/54059931

email. info@folium.it - sito. www.folium.it

In copertina: Frammento - Pittore Agostino Ferrari - Milano



FO LI UM

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimenti

La gestione della sicurezza nelle PMI: quali criticità?

Di Giulio A. (*), Cagno E.(*), Trucco P.(*), Micheli G.J.L.(*), Sala G.(*), Francescon A.(*), Gattinoni M.(**)

(*) Dipartimento di ingegneria Gestionale - Politecnico di Milano

(**) Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco

Corresponding author's e-mail address: guido.micheli@polimi.it

Introduzione

La letteratura mostra come per le PMI sia in generale più difficile controllare i fenomeni infortunistici e come le norme vigenti risultino di più difficile e onerosa applicazione rispetto alle grandi imprese (EASHW, 2004). Si registra inoltre la mancata percezione da parte delle PMI dell'opportunità di una gestione ottimale della sicurezza attraverso lo sfruttamento di strumenti gestionali, operativi ed organizzativi (linee guida, buone prassi, software di gestione della sicurezza, ecc...) che potrebbero apportare sensibili benefici (Moreno-Luzón 1993; Ahire et al., 1996; Lybaert, 1998; Frey, 1999; Calabrese et al., 2003). Questa mancanza di consapevolezza porta, di fatto, all'assenza di pratiche di valutazione economica dell'impatto degli investimenti in sicurezza. Infine, anche nel caso in cui si ritenga opportuno operare degli interventi a favore della sicurezza, molte PMI non dispongono delle competenze e, soprattutto, delle risorse necessarie (Frey, 1999).

Allo scopo di sostenere le PMI nel miglioramento della sicurezza, il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, in collaborazione con l'Associazione Piccole e Medie Industrie (API) della Provincia di Lecco e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), ha attivato il progetto "e-merging" (Electronic Tool for Merging SMEs' OSH Data and Information to Support OSH Management and Improve Business Competitiveness) per la realizzazione di uno strumento software con interfaccia web-based in grado di supportare le PMI nelle principali attività di gestione della sicurezza e, in particolare, per la realizzazione di strumenti di informazione e formazione dei lavoratori e delle aziende per migliorarne la gestione della sicurezza.

Per tale progetto, è stato ritenuto opportuno valutare quali delle problematiche evidenziate negli ultimi anni siano allo stato attuale maggiormente critiche e quali invece abbiano perso importanza, allo scopo di evidenziare quali siano i punti chiave della sicurezza per la strutturazione di un efficace sistema di gestione in una PMI. L'indagine ha interessato, tramite un questionario, circa quattrocento PMI del comparto metalmeccanico, in quanto fortemente rappresentativo del territorio in

esame e caratterizzato da tassi di infortunio mediamente elevati rispetto ad altri comparti (INAIL, 2007). La collaborazione dell'API nella fase di raccolta dei questionari ha favorito un alto tasso di risposta.

I risultati dell'indagine confermano la tendenza emersa in letteratura: l'approccio di gestione della sicurezza nelle PMI è ancora inadeguato. Sono evidenti le difficoltà a livello legislativo, operativo ed economico, mentre l'aspetto organizzativo risulta avere meno influenza sulle prestazioni delle imprese. Vengono infine evidenziate alcune linee guida per la strutturazione di un sistema di gestione della sicurezza in una PMI.

Stato dell'arte

Le piccole e medie imprese occupano oltre il 65% della forza lavoro in Europa e sono attori chiave dell'economia europea. Tuttavia, le condizioni di sicurezza e di salute che offrono sono spesso sensibilmente inferiori a quelle delle grandi imprese (Salminen, 1993). Sinteticamente, le criticità emerse in letteratura (EASHW, 2004 e 2006) possono essere ricondotte a 3 tipologie (Figura 1):

- legislative;
- operativo-organizzative;
- economiche.

I primi elementi conoscitivi che emergono in letteratura mostrano una preoccupante distanza tra l'ottemperanza formale delle norme e una vera pratica della prevenzione (Frey, 1999). Molte PMI soddisfano solo parzialmente gli obblighi normativi e, talvolta, si limitano al rispetto degli obblighi formali senza avere la consapevolezza che la sicurezza è parte integrante delle strategie aziendali e della qualificazione stessa del prodotto e, come tale, richiede investimenti, verifiche continue e relativi adeguamenti. È indubbio che, molto spesso, nelle PMI esistono maggiori problemi legati alla mancanza di competenze interne specifiche (Lybaert, 1998), ed all'utilizzo di sistemi di gestione volutamente meno articolati rispetto a quelli delle grandi imprese (Redman et al., 1995), e in generale ad una maggiore difficoltà di reperimento delle risorse. Inoltre, la differenziazione delle realtà aziendali (relativamente a variabili quali la cultura gestionale, la complessità organizzativa e la complessità tecnologica) rappresenta un ostacolo importante alla formulazione di

modelli o linee guida facilmente generalizzabili e fruibili (Champoux et al., 2003). Si sottolinea quindi la necessità di una differenziazione delle norme per consentirne l'applicabilità da parte delle PMI distintamente dalle grandi

imprese; il decreto legislativo 626/94 è disegnato sul modello della grande impresa e non riesce a modulare gli obblighi prevenzionistici in funzione della grandezza dell'impresa.




Figura 1. Criticità evidenziate in letteratura nella gestione della sicurezza nelle PMI.

Da un punto di vista operativo ed organizzativo, i punti chiave sono molteplici. Una prima osservazione riguarda il ruolo dei fattori di natura organizzativa e gestionale che risultano mediamente sottovalutati dal personale che ricopre ruoli gestionali all'interno delle PMI: molti infortuni sembrerebbero riferibili ad una insufficiente ed inadeguata organizzazione del lavoro, all'intensificazione dei ritmi produttivi, alla mancanza di rispetto delle norme contrattuali e assicurative, alla parcellizzazione delle attività, all'inosservanza delle più elementari misure di prevenzione. Il mancato utilizzo di tecniche di analisi dei fenomeni infortunistici per individuare le cause primarie di infortunio (comportamenti errati, insoddisfacente interfaccia operatore-macchina-ambiente, procedure di lavoro inadeguate, uso di macchine e materiali non conformi alle prescrizioni di legge, ecc.) e la mancanza di strumenti per la raccolta sistematica, l'analisi e il reporting dei dati sugli infortuni sono problemi rilevanti per le PMI. Tuttavia, qualora vengano applicati strumenti più o meno sofisticati per effettuare analisi di rischio, non si riscontra

l'utilizzo di strumenti o procedure gestionali per passare dalla definizione del rischio alla pianificazione degli interventi in funzione di obiettivi prestabiliti, ottimizzando le risorse disponibili in funzione degli obiettivi da conseguire. Parallelamente, si evidenzia scarsa percezione del costo della "non sicurezza": la sicurezza, secondo interpretazioni riconducibili a una visione meramente prescrittiva, viene percepita come un onere eccessivamente costoso. Quindi, non viene considerata l'opportunità di confrontare il costo delle misure e degli interventi a favore della sicurezza (costi per prevenzione, formazione ecc.) con il costo della non sicurezza (costo evitato in funzione della riduzione del numero di infortuni/incidenti), trattando gli investimenti in sicurezza diversamente da altre tipologie di investimenti. Infine, si osserva una generale carenza di competenze e di formazione: questa carenza riguarda in modo particolare le competenze di quelle figure le cui funzioni tendono a evolversi da un profilo di natura esclusivamente tecnica a uno con connotazioni anche gestionali (come nel caso del responsabile del ser-

vizio di prevenzione e protezione).

Da un punto di vista economico, la letteratura sottolinea l'eccessiva incidenza dei costi per il rinnovo o l'adeguamento di impianti, macchinari e attrezzature e, in generale, mostra nelle PMI una difficoltà di reperimento delle risorse maggiore rispetto alle grandi imprese.

Struttura del questionario

Il questionario utilizzato come strumento di indagine è composto da 13 domande in forma chiusa (Allegato A), generalmente a risposta multipla. Il questionario è stato suddiviso in tre sezioni distinte:

1. ruolo della sicurezza per l'azienda;
2. gestione operativa della sicurezza;
3. problemi nella gestione della sicurezza.

La prima sezione definisce come si posiziona l'azienda rispetto alla sicurezza in relazione all'importanza che l'attività di gestione e miglioramento della sicurezza ricopre all'interno dell'azienda; tale importanza è intesa non solo come definizione del ruolo che ha all'interno delle attività dell'azienda, ma anche come modalità con cui la sicurezza viene promossa dalla direzione. Definire il ruolo della sicurezza all'interno dell'impresa è importante per:

- individuare nell'importanza attribuita alla sicurezza una delle possibili cause di una difficile gestione della stessa: spesso la sicurezza è vista come un onere e difficilmente come un'opportunità per ottenere vantaggi sia di produttività che di benessere per i lavoratori; questo può comportare maggiori difficoltà e problemi di gestione a livello operativo-organizzativo, oltre che un aumento dei tassi di infortunio registrati;
- correlare l'importanza della sicurezza all'investimento economico per il suo miglioramento: se un'azienda ha tra le principali attenzioni quella del miglioramento della sicurezza, devono essere previsti anche investimenti adeguati di risorse (economiche, umane e finanziarie) per raggiungere questo obiettivo;
- relazionare l'importanza della sicurezza con le procedure operative e organizzative: un'azienda che ha come attenzione primaria la sicurezza dovrebbe essere caratterizzata da buone procedure operative e buona conoscenza dei processi legati alla sicurezza.

La seconda sezione comprende domande relative alla gestione operativa; si parte dalla definizione delle modalità di gestione della sicurezza, fino a domande di carattere più specifico come l'eventuale utilizzo di un software di gestione della sicurezza. Gli obiettivi della seconda sezione sono:

- conoscere le politiche di gestione della sicurezza di una PMI: ad esempio, se l'investimento in sicurezza è consistente, la sicurezza è spesso gestita esternamente tramite consulenti ed esperti, oppure viene gestita internamente attraverso un'apposita funzione con personale specializzato (addetti alla prevenzione incendi, alla gestione delle emergenze e al primo soccorso, ecc...). Queste figu-

re, che esistono e sono ben definite in una grande impresa, possono non esistere o essere ricoperte da personale non in possesso delle capacità necessarie, nel caso di una piccola impresa;

- capire l'effettivo livello di implementazione delle procedure di prevenzione: si tratta di individuare quali siano gli aspetti sottovalutati (od omessi) e relazionarli alle difficoltà nella gestione della sicurezza. A questo obiettivo è specificamente legata una domanda relativa alla registrazione degli infortuni e all'elaborazione delle statistiche: spesso, a differenza delle grandi imprese, in una PMI non si hanno informazioni sufficienti per un'adeguata analisi dei rischi per mansione e per aree di lavoro e per conoscere il livello globale di rischio, e mancano la quantificazione del costo degli infortuni (nonché una adeguata descrizione degli stessi che ne permetta un'accurata analisi) e la quantificazione dei benefici (intesi come costi di mancato infortunio/incidente) legati agli interventi di prevenzione e protezione.

La terza sezione individua i problemi e le difficoltà percepiti e gli aspetti della sicurezza sui quali si ha un maggiore necessità di intervento; inoltre, indaga sull'andamento del livello di infortuni dell'impresa per rapportarlo alle attività svolte negli ultimi 3 anni per il miglioramento della sicurezza. Gli obiettivi specifici sono:

- individuare le difficoltà di gestione della sicurezza: difficoltà operative, organizzative, legislative, economiche. A questo obiettivo si legano logicamente tutte le domande relative alla gestione operativa della sicurezza. Un'azienda con molte difficoltà di gestione avrà probabilmente procedure operative e organizzative scarse, nonché poca conoscenza delle linee guida e attività di prevenzione insufficiente;
- conoscere il livello degli infortuni e il suo andamento degli ultimi anni per correlarlo al ruolo della sicurezza nell'azienda e alla gestione operativa: un'azienda che registra un contenuto livello di infortuni o un consistente miglioramento di questo livello avrà tra le sue principali attenzioni quella del miglioramento continuo della sicurezza.

Risultati dell'indagine e discussione

L'insieme di riferimento (aziende del comparto metalmeccanico associate ad API) è così rappresentato:

- 138 medie imprese [35%];
- 258 piccole e micro-imprese [65%].

Il campione di risposte pervenuto è formato da 109 imprese, che rappresentano il 28% del campione di partenza. In particolare:

- 25 medie imprese [23%];
- 84 piccole e micro-imprese [77%].

Il campione di risposte è dunque risultato proporzionato rispetto al campione di partenza.

Allo stesso modo, la distribuzione dei settori di riferimento del campione pervenuto (descritta in Figura 2) è simile

alla distribuzione del campione di partenza; si registra solo una lieve differenza percentuale relativamente a imprese appartenenti al settore metallurgico e impiantistico. Anche il numero di dipendenti ed il fatturato del campione di risposte (Figure 2, 3) risultano proporzionati rispetto alla distribuzione del campione di partenza.




Figura 2. Distribuzione del campione di risposte in relazione al settore di riferimento.




Figura 3: Distribuzione del campione di risposte in relazione al numero di dipendenti

La distribuzione del campione di risposte rispetto al fatturato è rappresentata in Figura 4:




Figura 4: Distribuzione del campione di risposte in relazione alla classe di fatturato

Dall'analisi delle risposte al questionario, risultano identificate le principali criticità percepite (Tabella 1) ed eventuali correlazioni.

Le periodiche e regolari analisi di rischio, previste anche dal D.Lgs 626/94, sono condotte solo dal 58% delle PMI; la mancata applicazione delle norme relative alla sicurezza si unisce anche alla scarsa conoscenza delle normative denunciata da circa il 24% delle PMI in oggetto. Il quadro

sulla normativa risulta evidentemente critico, sottolineato anche da un 52% che ritiene la normativa inadeguata alle proprie risorse/esigenze.

Come emerso anche in letteratura, il D.Lgs 626/94 non riesce a modulare gli obblighi prevenzionistici in funzione della grandezza delle imprese. Tale percentuale viene rafforzata da un 20% di imprese che lamenta il fatto che le disposizioni legislative non definiscono in maniera precisa le modalità operative di gestione della sicurezza e da un 26% di imprese che recepisce la normativa come una fonte di oneri, e non come strumento per migliorare il livello di sicurezza e ridurre i costi di infortunio.

Dal punto di vista operativo, il 39% delle imprese denuncia vincoli tecnologici dovuti alle attrezzature e macchinari di produzione; ciò è confermato anche dal fatto che circa il 70% delle PMI, negli ultimi 3 anni, ha provveduto all'adeguamento/sostituzione delle attrezzature di produzione.

Dal punto di vista economico si evidenziano difficoltà per le PMI a investire in sicurezza: il 32% di esse denuncia un eccessivo costo di gestione della sicurezza. Inoltre, le limitate risorse economiche di una PMI sono indirizzate ad altre priorità, come confermato dal 27% di esse.

Dal punto di vista operativo, il 41% delle PMI accusa una mancanza di incentivi per poter promuovere formazione del personale in materia di sicurezza, attività considerata "priorità da migliorare" per il 47% di esse.

Sono condotte periodiche e regolari analisi di rischio	58%
Normativa non flessibile alle esigenze dell'impresa	52%
Attività di formazione è una priorità da migliorare	47%
Mancanza di incentivi per promuovere attività di formazione del personale	41%
Vincoli tecnologici legati alle attrezzature e macchinari di produzione	39%
Gestione della sicurezza eccessivamente dispendiosa	32%
Normativa recepita come una fonte di oneri	26%
Scarsa conoscenza della normative	24%

Tabella 1. Criticità più rilevanti percepite nell'indagine (possibili risposte multiple).

L'analisi di correlazione individua un significativo legame (con un coefficiente di correlazione pari a 0,68) tra aziende che hanno difficoltà economiche per promuovere attività di informazione/formazione e aziende che denunciano una mancanza di risorse economiche per poter migliorare il livello di sicurezza.

Disaggregando l'analisi lungo la dimensione dell'impresa, per evidenziare l'esistenza di comportamenti diversi tra piccole e micro-imprese e medie imprese, si individua un valore del coefficiente di correlazione pari a 0,8, e quindi di un legame ancora più significativo, tra le variabili citate precedentemente, per quanto riguarda le medie imprese. Inoltre si evidenzia un legame (coefficiente di correlazione pari a 0,5) tra la carenza degli strumenti gestione sicurezza e la difficoltà di pianificazione degli interventi per mancanza strumenti e procedure operative di gestione della sicurezza; stesso valore del coefficiente di correlazione.

zione si ottiene tra la scarsità di risorse economiche da investire in sicurezza e le difficoltà economiche per promuovere la formazione del personale. Per quanto riguarda le piccole imprese, non si è ottenuta nessuna correlazione significativa.

I risultati dell'indagine confermano la tendenza emersa in letteratura: l'approccio di gestione della sicurezza nelle PMI è ancora inadeguato. Sono evidenti le difficoltà a livello legislativo, operativo-organizzativo ed economico.

Dal punto di vista legislativo, viene confermata da oltre il 50% delle PMI l'inadeguatezza del D.Lgs. 626/94 rispetto alla dimensione dell'impresa. Inoltre, rimane critica la condizione del 24% delle PMI che si trova a non conoscere le normative vigenti sulla sicurezza (problema in parte spiegato dalla scarsa formazione del personale in materia di sicurezza); in particolare, le piccole imprese, a differenza delle medie imprese, dichiarano maggiori problemi con le attività di controllo (attività ispettive da parte degli organi di vigilanza).

Dal punto di vista operativo, la sicurezza non risulta parte integrante delle strategie aziendali di una PMI. Ciò trova conferma nel fatto che nessuna impresa quantifica i costi di mancato infortunio/incidente dovuti alle attività di prevenzione, formazione e controllo, e solamente il 10% di esse quantifica i costi degli infortuni. Le PMI non sono sensibilizzate al fatto che una corretta gestione della sicurezza e un attento investimento in prevenzione e formazione possono comportare una valutazione positiva ad un'analisi costi/benefici. Lo scarso monitoraggio e aggiornamento dei dati sugli infortuni, l'assenza di dati relativi ai non infortuni (near-misses) e le irregolari e approssimative analisi di rischio sono gli elementi che confermano la carenza di strumenti di analisi e gestione operativa della sicurezza emersa in letteratura.

Il problema organizzativo non è rilevante come quello operativo; non emergono dall'indagine particolari difficoltà di organizzazione del lavoro o di definizione dei compiti e delle responsabilità all'interno delle PMI. Per quanto riguarda la carenza di competenze e formazione in materia di sicurezza, più evidente nelle piccole e micro-imprese, la criticità è sia di tipo economico, legato alla limitata disponibilità di risorse da investire in attività di formazione dei lavoratori, sia di tipo operativo. Infine, il 7% delle imprese, tra i problemi di gestione della sicurezza alla voce "altro", denuncia un'inosseranza delle misure di protezione e prevenzione da parte del personale di lavoro; una percentuale rilevante considerando il fatto che il questionario era in forma chiusa.

La disaggregazione del problema economico lungo la dimensione dell'impresa evidenzia come questi problemi siano molto più rilevanti nelle piccole e micro-imprese piuttosto che nelle medie imprese. L'eccessivo costo di gestione della sicurezza e la mancata possibilità di investire risorse per promuovere attività di formazione dei lavoratori si traducono poi in limitate attività e interventi

per la promozione della sicurezza, e assente o insufficiente uso di tecniche e strumenti operativi di gestione della sicurezza. Quanto all'eccessiva incidenza dei costi per il rinnovo o l'adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature, i risultati confermano che esistono difficoltà economiche, ma nulla si può concludere circa il fatto che esse siano solamente attribuibili alla sostituzione/adeguamento dell'attrezzatura di produzione (aspetto prioritario d'intervento per le PMI oggetto dell'indagine).

Conclusioni

L'indagine sul territorio ha consentito di mettere in luce le problematiche più rilevanti per la strutturazione di un efficace sistema di gestione della sicurezza in una PMI. La definizione di un modello di gestione della sicurezza che sia flessibile alle esigenze di una PMI è evidentemente di difficile attuazione, poiché tale modello deve tenere conto dei numerosi fattori caratterizzanti il comportamento delle imprese nell'ambito della sicurezza evidenziati e confermati dall'indagine. Ad esempio, la caratterizzazione di un opportuno strumento di gestione della sicurezza dovrebbe prevedere una scalabilità in funzione di differenti categorie di disponibilità economica, numero di dipendenti e settore di riferimento. Inoltre, dovrebbe fornire indicazioni personalizzate su buone prassi, strumenti e linee guida a supporto delle normative vigenti, sia a livello organizzativo che a livello operativo.

I piani di finanziamento dell'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro per progetti diretti al miglioramento della sicurezza nelle PMI (EASHW, 2006), attraverso la definizione di buone prassi e attività di formazione dei lavoratori ai temi della sicurezza, costituiscono uno sviluppo favorevole alle PMI per il problema della gestione della sicurezza. Sulla continua crescita della cultura della prevenzione che ha come strumento un'efficace formazione, i risultati dell'indagine sono stati confortanti; oltre al fatto che più del 70% delle imprese ha promosso attività di informazione e formazione dei lavoratori, circa il 50% ritiene di dover ancora investire su questo aspetto. È necessario tuttavia un adeguamento della normativa alla dimensione dell'impresa; il D.Lgs. 626/94 si adatta bene a realtà di grandi dimensioni, ma non considera i limiti, soprattutto economici, di una piccola e micro-impresa.

Accanto all'intervento sulla legislazione, in cui devono definirsi gli adeguamenti alle piccole e alle micro-imprese, è necessaria una promozione di strumenti non legislativi quali le norme volontarie, le linee guida e le buone prassi, l'utilizzo di politiche di monitoraggio del rischio e del livello di sicurezza, il coinvolgimento di tutti i lavoratori sui temi della sicurezza, strumenti "a basso costo" e necessari per un corretto approccio alla gestione della sicurezza.

Riferimenti bibliografici

Moreno-Luzón M.D., "Training and the implementation of

quality programmes by a sample of small and medium-sized firms in Spain", 1993, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 10, pp 6-19.
 Ahire S.L., Golhar D.Y., "Quality management in large vs. small firms-An empirical investigation", 1996, Journal of Small Business Management, Vol. 34, pp 1-13.
 Lybaert N., "The information used in a SME: Its importance and some elements of influence", 1998, Small Business Economics, Vol. 10, pp 171-191.
 Frey M., "Sicurezza, ambiente e qualità: la gestione integrata nelle piccole e medie imprese industriali lombarde", Il sole 24 ore, 1999.
 Calabrese A., Cagno E., Trucco P., "Costi e pianificazione della sicurezza", Il sole 24 ore, 2003.
 INAIL, 2007, disponibile al sito <http://www.inail.it/statistiche/statistiche.htm>, 07-08-2007.
 Salminen S., "The effect of company size on serious occupational accidents", 1993, Advances in industrial ergonomics and safety, Vol.5.

European Agency for Safety and Health at Work (EASHW), "Promoting health and safety in European Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)", 2004, disponibile al sito http://osha.europa.eu/publications/reports/107/sme02-03_en.pdf, 07-08-2007.
 European Agency for Safety and Health at Work (EASHW), "Promoting health and safety in European Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)", 2006, disponibile al sito http://osha.europa.eu/publications/reports/ag05001/full_publication_it.pdf, 07-08-2007.
 Redman T., Snape E., Wilkinson A., "Is quality management working in the UK?", 1995, Journal of General Management, Vol. 20, pp 44-59.
 Champoux D., Brun J.P. "Occupational health and safety management in small size enterprises: an overview of the situation and avenues for intervention and research", 2003, Safety Science, Vol. 41, pp 301-303.

ALLEGATO A - QUESTIONARIO

Informazioni generali sull'impresa

Denominazione _____
 Referente _____
 (nome, cognome e incarico in Azienda) _____
 Tel _____ Fax _____
 E-mail _____
 Via _____ Città _____
 Forma giuridica:
 Ditta individuale SAS SNC SRL SPA Altro

Classe di fatturato:
 < 500.000 > 1.000.000 < 2.000.000 > 5.000.000 < 10.000.000 > 20.000.000
 > 500.000 < 1.000.000 > 2.000.000 < 5.000.000 > 10.000.000 < 20.000.000

Settore produttivo:
 Metallurgico Prod. lavor. meccaniche Macchine Impiantistica Elettromeccanica-elettronica

Quante persone sono attualmente impiegate nell'impresa? _____
 Addetti alla produzione _____
 Dirigenti, amministrativi, tecnici _____

RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE BARRANDO LE CASELLE INTERESSATE

Parte A - IL RUOLO DELLA SICUREZZA NELL'AZIENDA

1) Quale importanza ricopre la sicurezza nella Vostra Azienda? (risposta singola)

- è un'attenzione primaria
- sebbene non sia l'attenzione primaria, rimane una delle priorità che vogliamo migliorare
- è un'attenzione secondaria, il cui interesse al miglioramento è posto solo a seguito dell'accadimento di infortuni
- è circoscritta al rispetto degli obblighi di legge

2) In che modo la Direzione dell'Azienda supporta la cultura della promozione della sicurezza? (max 3 risposte)

- definisce gli obiettivi di sicurezza e le attività che concorrono al raggiungimento degli obiettivi
- definisce i compiti e le responsabilità del personale in materia di sicurezza
- è coinvolta attivamente nella formazione dei lavoratori nel campo della promozione della salute e sicurezza
- provvede ad assegnare risorse finanziarie per le misure di promozione della salute e sicurezza
- non prevede attività particolari per la promozione della salute
- altre azioni (specificare): _____

3) Considerando le condizioni economiche e finanziarie e l'attuale investimento in sicurezza, l'Azienda: (risposta singola)

- intende investire ulteriori risorse economiche e finanziarie per migliorare la sicurezza
- ritiene che investire in sicurezza possa portare vantaggi, ma non ha disponibilità di risorse per poter investire
- non ha disponibilità di risorse, ma se le avesse, le indirizzerebbe ad altre priorità
- pur avendo disponibilità di risorse, non considera prioritario l'investimento per migliorare la sicurezza

Parte B - LA GESTIONE OPERATIVA DELLA SICUREZZA

4) Come viene gestita la sicurezza nella Vostra Azienda? (risposta singola)

- è gestita internamente, con personale in possesso delle capacità necessarie
 è gestita internamente, ma le singole aree di competenza sono affidate a imprese specializzate
 è gestita esternamente (consulenti, esperti, ecc...)
 altro (specificare):

L'Azienda fa inoltre riferimento alle seguenti normative/linee guida:

- D.Lgs. 626/94
 ILO-OSH 2001
 OHSAS 18001
 altro (specificare):

5) Relativamente alla quantificazione dei dati sulle attività di prevenzione: (possibili più risposte)

- vengono registrati eventi critici che NON hanno provocato infortunio (near misses)
 vengono quantificati i costi degli infortuni
 vengono quantificati i costi di mancato infortunio/incidente dovuti alle attività di prevenzione, formazione e gestione della sicurezza
 vengono effettuate rilevazioni periodiche utilizzando i dati del registro infortuni
 sono condotte sistematiche e regolari analisi di rischio per mansioni o per aree di lavoro
 altro (specificare): _____

6) Usate software per la gestione della sicurezza? (risposta singola)

- SI NO Se SI, specificare il nome del software: _____

Selezionare le caratteristiche del Vostro software, barrando SI oppure NO a fianco di ciascuna voce:

Tipologia e finalità			
Registrazione infortuni		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Rilevazione rischio		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Elaborazioni statistiche		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Stesura piani di sicurezza		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Pianificazione interventi		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dati trattati			
Mansionario dipendenti collegato a macchine, materiali, attrezzature, DPI		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Infortuni		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Medicazioni		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Near misses (mancati infortuni)		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Malattie		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Caratteristiche ambiente di lavoro		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Pianificazione interventi: scadenziari in cui sono memorizzate tutte le scadenze riguardanti l'azienda (divise per tipologia, settore e periodo)			
Scadenziario misure di adeguamento previste		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Scadenziario date di manutenzione impianti e attrezzature		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Scadenziario date riunioni periodiche di formazione sulla sicurezza		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Scadenziario delle operazioni di controllo delle attività di sicurezza		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Rilevazione dei costi			
Diretti (danni a macchinari e attrezzature a seguito di incidente, costi ospedalieri per l'infortunato, ecc...)		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Indiretti (costi relativi al tempo perso per l'incidente e attività correlate all'incidente, ecc...)		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Parte C - I PROBLEMI NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

7) Secondo Lei, quali sono le difficoltà riscontrate nella gestione della sicurezza? (max 3 risposte)

- scarsa conoscenza delle normative
 problemi con la legislazione e le attività di controllo (attività ispettive da parte degli organi di vigilanza)
 la gestione della sicurezza è molto dispendiosa per l'impresa
 la formazione del personale è carente in materia di sicurezza
 mancano risorse economiche per poter migliorare la sicurezza
 carenza di strumenti e procedure operative di gestione della sicurezza
 vincoli tecnologici dovuti al tipo di produzione e alle macchine impiegate
 non sono state riscontrate particolari difficoltà di gestione della sicurezza
 altro (specificare):

8) In merito alla legge vigente in materia di sicurezza, quali problemi avete? (possibili più risposte)

- difficoltà economiche per promuovere attività di informazione e formazione
 le disposizioni legislative non definiscono in maniera precisa le modalità operative di gestione della sicurezza
 le disposizioni legislative sono sovradimensionate rispetto alla vostra realtà aziendale
 la normativa è recepita come una fonte di oneri e non di vantaggi
 altro (specificare):

9) Nella Vostra azienda esiste personale straniero e/o extracomunitario? Se SI, indicare:

numero di persone straniere presenti: _____

numero di persone extracomunitarie presenti: _____

Ritenete che il personale straniero e/o extracomunitario presente, abbia avuto difficoltà nell'apprendimento dell'attività di lavoro?

SI NO

Se SI, quanta difficoltà può essere attribuita all'apprendimento delle misure di sicurezza? _____ (indicare una percentuale da 0 a 100)

10) Secondo Lei, quali di questi problemi relativi alle tematiche della sicurezza avete? (possibili più risposte)

- difficoltà nella pianificazione degli interventi per mancanza di strumenti o procedure gestionali formalizzate
- inadeguati sistemi di controllo per verificare l'applicazione delle norme di sicurezza
- procedure di lavoro inadeguate
- mancano incentivi per potere sostenere un'adeguata attività di prevenzione e formazione in materia di sicurezza
- scarsa conoscenza dei dispositivi di protezione individuale
- difficoltà nella pianificazione degli interventi per mancanza di competenze in materia di sicurezza
- la definizione dei compiti e delle responsabilità non è ben ripartita
- altro (specificare): _____

11) Come è cambiata la situazione degli infortuni negli ultimi tre anni in Azienda? (risposta singola)

- si registra un rilevante peggioramento
- si registra un lieve peggioramento
- la situazione degli infortuni è rimasta invariata
- si registra un lieve miglioramento
- si registra un rilevante miglioramento

Inoltre, se possibile, può specificare relativamente all'ultimo anno:

il numero di infortuni che hanno comportato l'assenza di meno di 3 giorni lavorativi: _____ [infortuni/anno]

il numero di infortuni che hanno comportato l'assenza per oltre 3 giorni lavorativi: _____ [infortuni/anno]

12) Quali sono stati i principali interventi in sicurezza promossi dall'Azienda negli ultimi 3 anni? (max 3 risposte)

- formazione e informazione dei lavoratori sui temi della sicurezza
- adeguamento degli impianti alle norme sulla sicurezza
- ridefinizione delle procedure organizzative, in particolare di obblighi e responsabilità
- passaggio da una gestione interna della sicurezza a una gestione esterna
- passaggio da una gestione esterna della sicurezza a una gestione interna
- ridefinizione delle procedure operative di sicurezza
- adozione di nuove linee guida, in ottemperanza alla vigente normativa, che meglio si adattano esigenze di una Piccola e Media Impresa
- introduzione di tecnologie di produzione più sicure e/o di dispositivi di protezione individuale
- non ci sono stati particolari interventi relativi alla sicurezza
- altro (specificare): _____

13) Quali dei seguenti aspetti relativi alla sicurezza, l'Azienda ritiene tuttora di dover affrontare e migliorare? (max 3 risposte)

- attività di informazione e formazione del personale
- passaggio ad una gestione esterna della sicurezza
- passaggio ad una gestione interna della sicurezza
- adeguamento o sostituzione degli impianti di produzione
- adozione di linee guida e buone prassi in ottemperanza alla vigente normativa
- ridefinizione di procedure operative e attività di sicurezza più adeguate alle Vostre esigenze
- ridefinizione della struttura organizzativa relativa alla sicurezza
- migliorare la raccolta, l'analisi sistematica e il reporting dei dati
- non ci sono aspetti rilevanti relativi alla sicurezza sui quali intervenire
- altro (specificare): _____

Approfondimenti

La legislazione riguardante i prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Casto Di Girolamo(*), Maria Bonacci (**)

(*) Docente a contratto nell'Università dell'Insubria,

(**) Specialista in Diritto ed Economia delle Comunità Europee

Introduzione

La direttiva comunitaria di prodotto 94/9/CE del 23 marzo 1994, meglio nota come direttiva ATEX 100a, regola l'immissione in commercio e la messa in servizio degli apparecchi e dei sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive. Lo scopo di tale direttiva è quello di garantire la libera circolazione dei prodotti cui essa si applica, all'interno del territorio dell'UE-27, pertanto, in virtù dell'articolo 95 del trattato CE, prevede requisiti e procedure armonizzati per stabilirne la conformità. Infatti essa dispone che per eliminare gli ostacoli al commercio mediante il nuovo approccio, come previsto dalla risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985, è necessario definire i requisiti essenziali di sicurezza e salute, nonché altre caratteristiche pertinenti, volti a garantire un alto livello di protezione. Tali requisiti essenziali di sicurezza e salute sono riportati in modo specifico nell'allegato II della direttiva 94/9/CE.

Tale direttiva è applicata in Italia a partire dal 1 luglio 2003, come previsto dal D.P.R. 23 marzo 1998, N.126, di recepimento della stessa nel nostro ordinamento, ed ha avuto forti implicazioni applicative nel campo delle apparecchiature elettriche e non elettriche; con essa, oltre all'ampliamento del campo di applicazione, sono stati introdotti i concetti di controlli in fase di produzione e di collaudo finale - garanzia della qualità - tipici delle direttive del nuovo approccio. In particolare essa disciplina gli obblighi posti a carico del soggetto che immette, sul mercato o in servizio, prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (indipendentemente dal fatto che si tratti di un fabbricante, un suo mandatario, un importatore o qualsiasi altra persona responsabile), mentre per quanto riguarda l'utilizzo, si applicherà, invece, la Direttiva 1999/92/CE [A] relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e dalla salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.

Oggetto e campo d'applicazione

Come già accennato in premessa la direttiva 94/9/CE si applica ai seguenti prodotti:

- apparecchi [B];
- sistemi di protezione [C];
- componenti [E];
- veicoli

allorquando essi siano destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva [F]; vi rientrano, tuttavia, anche i dispositivi di sicurezza destinati a essere uti-

lizzati al di fuori dell'atmosfera esplosiva, ma utili o necessari per il funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione in relazione ai rischi di esplosione.

Le atmosfere potenzialmente esplosive possono derivare da materiali infiammabili lavorati, utilizzati o rilasciati da apparecchi, sistemi di protezione e componenti o da materiali in prossimità degli apparecchi, sistemi di protezione e componenti e/o dai materiali di costruzione di apparecchi.

Un ulteriore elemento essenziale da porre in evidenza è quello per cui, secondo la direttiva ATEX, l'apparecchio deve essere dotato di una propria potenziale sorgente d'innesco [H] che rischia di provocare un'esplosione; in questo ambito sono considerate sorgenti di innesco [I] quali superfici calde, fiamme libere e/o gas caldi, scintille di origine meccaniche, scintille elettriche, correnti vaganti, scariche elettrostatiche, onde elettromagnetiche, radiazioni ionizzanti, ultrasuoni, compressioni adiabatiche e onde d'urto, reazioni esotermiche, ecc.

Bisogna tuttavia distinguere se:

- un prodotto contenente atmosfera potenzialmente esplosiva, ad esempio un recipiente, contiene a sua volta un apparecchio dotato di funzione autonoma secondo la definizione della direttiva, quest'ultimo si trova di fatto in atmosfera potenzialmente esplosiva, anche se contenuto nel recipiente, ed è quindi soggetto alla direttiva 94/9/CE.

- un apparecchio contenente atmosfera esplosiva, a causa della sua costruzione e del suo funzionamento in tutte le condizioni di esercizio (da valutare in ogni caso a seguito della valutazione del rischio considerando le possibili sorgenti di emissione quali flange, valvole di sicurezza, dischi a rottura, pompe, compressori, ecc.), è in grado di creare un'atmosfera potenzialmente esplosiva che lo circonda totalmente o in parte, tale apparecchio si trova di fatto in atmosfera potenzialmente esplosiva ed è quindi soggetto alla direttiva 94/9/CE.

Non rientrano, invece, nel campo di applicazione della direttiva, gli apparecchi destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive anche in assenza di aria, o miscele di sostanze infiammabili con ossidanti diversi dall'aria, o condizioni di pressione e/o di temperatura al di fuori del campo atmosferico. Sono, inoltre, esclusi dal campo di applicazione del D.P.R. 23 marzo 1998, N.126:

- i prodotti che non presentano sorgenti potenziali di accensione;
- le apparecchiature destinate all'impiego in ambiente medico;

- i prodotti destinati ad essere impiegati in luoghi dove il pericolo di esplosione deriva dalla presenza di esplosivi;
- i prodotti destinati all'impiego in ambiente domestico;
- i dispositivi di protezione individuale [L];
- le navi marittime le unità mobili off-shore con le relative apparecchiature;
- i mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto di persone e/o cose per via aerea, stradale e ferroviaria [M].

La valutazione del rischio

Il fabbricante, in sede di progettazione e costruzione di prodotti rientranti nell'ambito della Direttiva 94/9/CE, deve effettuare la valutazione del rischio ai fini della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (RES); tale valutazione, quindi, deve tener conto dei principi della sicurezza integrata contro le esplosioni, così come disposto dal punto 1.0.1 dell'allegato II alla direttiva, secondo cui la progettazione è eseguita al fine di:

- evitare anzitutto, per quanto possibile, che gli apparecchi e sistemi di protezione producano o liberino essi stessi atmosfere esplosive;
- impedire l'innesco all'interno di un'atmosfera esplosiva tenendo conto della natura di ciascuna sorgente potenziale di innesco, elettrica e non elettrica;
- qualora, malgrado tutto, si produca un'esplosione che può mettere in pericolo persone e, eventualmente, animali domestici o beni con un effetto diretto o indiretto, soffocarla immediatamente e/o circoscrivere la zona colpita dalle fiamme e dalla pressione derivante dall'esplosione, secondo un livello di sicurezza sufficiente.

I prodotti rientranti nel campo di applicazione di tale direttiva devono, inoltre, essere progettati e costruiti tenendo presente eventuali difetti di funzionamento, per evitare al massimo le situazioni pericolose, considerando anche l'eventualità di un impiego errato, ragionevolmente prevedibile.

Il fabbricante, inoltre, dovrà essere in possesso di una serie di informazioni riguardanti ad esempio la tipologia e la destinazione d'uso dell'apparecchiatura in relazione all'eventuale assemblaggio in impianti più complessi, la tipologia dell'atmosfera potenzialmente esplosiva in cui l'apparecchiatura è destinata ad operare, la tipologia e la natura delle sorgenti potenziali di innesco, ecc..

La direttiva 94/9/CE, come per le norme tecniche relative ai materiali elettrici, divide gli apparecchi, compresi i dispositivi e i componenti, in due gruppi:

- gruppo I: comprende gli apparecchi destinati a essere utilizzati nei lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie, esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili.
- gruppo II: comprende gli apparecchi destinati a essere utilizzati in altri ambienti (diversi dalle miniere) in cui vi è probabilità che si manifestino atmosfere esplosive.

Quest'ultimo gruppo, che è quello di maggior interesse industriale è, a sua volta, suddivisibile in tre categorie (1,2,3) a seconda del grado di protezione che il prodotto deve garantire (grado molto elevato, elevato ovvero normale) in funzione dell'ambiente di utilizzo; quanto maggiore è la probabilità che si verifichi un'atmosfera esplosiva, tanto maggiore deve essere il livello delle misure di

sicurezza contro le sorgenti di accensione efficaci.

La designazione della categoria apposta sui prodotti (elettrici e non) consente all'utilizzatore finale di avere una chiara indicazione delle condizioni di sicurezza nell'impiego.

Il numero della categoria è seguito dalla lettera G (gas) per i prodotti adatti per i gas infiammabili (vapori o nebbie) e dalla lettera D (dust) per i adattati per polveri combustibili.

Infine, in base agli obblighi derivanti dai relativi requisiti della direttiva 94/9/CE, la metodologia concernente la valutazione dei rischi non dovrà riguardare solo gli aspetti inerenti alla progettazione ed alla costruzione, ma dovrà anche garantire un formato o un linguaggio comune tra progettisti ed utenti. Infatti, ai sensi dell'allegato II del D.P.R. N. 126/1998, ogni apparecchio e sistema di protezione deve essere corredato di istruzioni per l'uso, contenenti almeno un richiamo alle indicazioni previste per la marcatura, le istruzioni per effettuare senza rischi la messa in servizio, l'impiego, il montaggio e lo smontaggio, la manutenzione (ordinaria o straordinaria), l'installazione, la regolazione, le istruzioni per la formazione, nonché tutte le istruzioni utili in materia di sicurezza. Tali istruzioni sono redatte in una delle lingue comunitarie dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Tuttavia per la messa in servizio in Italia, ogni apparecchio o sistema di protezione deve essere corredato della traduzione di dette istruzioni in italiano; alla traduzione deve provvedere il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, ovvero la persona che immette l'apparecchio o il sistema di protezione nel nostro paese.

Applicazione della direttiva 94/9/CE ai prodotti nuovi e non

Abbiamo visto che la direttiva in esame si applica ai prodotti messi in commercio o posti in servizio dopo il 30 giugno 2003; la distinzione fondamentale da effettuare, a questo punto, è tra messa in commercio e messa in servizio.

Si deve intendere per immissione sul mercato di un prodotto il momento in cui questo è reso, per la prima volta, disponibile sul mercato europeo per essere distribuito e/o utilizzato al suo interno. Tale disponibilità può avvenire a seguito di vendita, donazione, leasing, comodato, prestito, ecc.. Il prodotto potrebbe anche essere importato da un paese extra UE dove esso era già stato utilizzato, ma ai sensi della direttiva esso è considerato prodotto nuovo e non usato ed in tal caso si applicherà la Direttiva 94/9/CE. Al contrario un prodotto destinato ad un paese extra UE non sarà assoggettato alla direttiva perché non immesso sul mercato europeo, a meno che non vi sia un'espressa richiesta da parte dell'utente extra UE.

Per messa in servizio, invece, si intende il momento in cui il prodotto è utilizzato per la prima volta. Se, quindi, si tratta di un prodotto che non necessita dell'installazione, in tal caso si considera messo in servizio quando è immesso sul mercato.

Se, invece, è un prodotto destinato ad essere installato si deve distinguere:

- se il prodotto era presente nel magazzino del costruttore al 1° luglio 2003 e non era stato messo in commercio esso deve risultare conforme alla direttiva 94/9/CE;

- se invece, era presente nel magazzino del commerciante o dell'installatore al 1° luglio 2003 vuol dire che esso era già stato posto in commercio, ma non ancora in servizio e pertanto potrà essere venduto, ma non installato se non conforme alla direttiva di prodotto ATEX.

In linea di principio la direttiva 94/9/CE si applica ai casi in cui il prodotto viene immesso sul mercato dell'UE-27:

1) o perché viene messo in servizio per la prima volta, come abbiamo già visto,

2) o quando, pur modificato, le modifiche siano tali che l'intenzione o il risultato sia quello di immettere sul mercato un prodotto da considerare come nuovo.

Fatta questa premessa, occorre chiarire cosa si debba intendere per modifica sostanziale: si tratta di qualsiasi modifica che influisce su uno o più requisiti essenziali di sicurezza e salute o sull'integrità della protezione (come definita dalla norma armonizzata EN 50014:1997).

In questo caso, la direttiva 94/9/CE si riapplica se il prodotto è destinato a essere re-immesso sul mercato dell'UE per essere distribuito e/o utilizzato; ciò non pregiudica l'applicazione di altre direttive pertinenti.

Non si applica in tutti gli altri casi, e la persona responsabile dovrà garantire l'applicazione delle eventuali altre norme nazionali o comunitarie in materia. Vediamo, quindi, i singoli casi:

a) Prodotti usati e prodotti di seconda mano: sono prodotti immessi sul mercato dell'UE prima dell'entrata in vigore della direttiva 94/9/CE e messi in servizio sul territorio comunitario. Poiché questi prodotti erano, al momento dell'immissione sul mercato, conformi alle leggi nazionali o comunitarie, in tal caso la direttiva 94/9/CE non si applica; infatti tali prodotti sono stati commercializzati ed utilizzati in conformità alle norme vigenti in quel momento e circolano nell'UE-27 in virtù degli articoli 28 e 30 del trattato CE, a meno che non vengano modificati diventando prodotti "come nuovi".

b) Prodotti revisionati (o rimessi a nuovo): si tratta di prodotti già presenti sul mercato ed utilizzati nell'UE, le cui prestazioni si sono tuttavia modificate nel tempo (a causa di vetustà, obsolescenza fisica, ecc.) e che sono stati ripristinati. Se si tratta di modifiche che mirano a ripristinare ad esempio l'aspetto esteriore del prodotto, e ciò avviene senza modifiche sostanziali, la direttiva 94/9/CE non si applica.

c) Prodotti riconfigurati: sono prodotti usati già presenti sul mercato ed utilizzati nell'UE, ma la cui configurazione è stata modificata mediante l'aggiunta o l'eliminazione di una o più parti (componenti, sub-unità come schede o moduli di tipo plug-in, ecc.). Anche in questo caso, se ciò avviene senza sostanziali modifiche, la direttiva 94/9/CE non si applica.

d) Prodotti riparati: si tratta di prodotti in cui ne viene ripristinata la funzionalità senza aggiunta di nuove caratteristiche o eventuali altre modifiche; poiché ciò avviene dopo l'immissione sul mercato e il prodotto non è destinato alla vendita "come nuovo", la direttiva 94/9/CE non si applica.

e) Pezzo di ricambio: si parla di un prodotto che è destinato a sostituire un pezzo difettoso o usurato di un prodotto precedentemente immesso e messo in servizio. In questo caso la sostituzione di un pezzo di ricambio rappresenta un tipico intervento di riparazione. Se, tuttavia a causa del progresso tecnico o della cessata produzione del pezzo vecchio, il fabbricante del pezzo di ricambio originale offre, in sostituzione, un pezzo nuovo e diverso dal precedente, non è necessario che il prodotto riparato sia in quel momento conforme alla direttiva 94/9/CE in quanto non destinato ad essere immesso sul mercato e messo in servizio sempre che non vi sia stata alcuna modifica sostanziale del prodotto riparato. Il fabbricante del pezzo di ricambio non è comunque tenuto a conformarsi alla direttiva 94/9/CE a meno che il pezzo di ricambio non costituisca un apparecchio o un componente ai sensi della direttiva.

Problematiche applicative

Uno dei punti maggiormente controversi dell'applicazione direttiva ATEX riguarda gli obblighi connessi alla realizzazione degli assiemi [N]; un assieme è costituito dalla combinazione di due o più parti di apparecchi, oltre che dagli eventuali componenti, e deve essere considerato un prodotto (e rientrare quindi nel campo di applicazione della direttiva 94/9/CE) se esso viene immesso sul mercato e/o messo in servizio da una persona responsabile sotto forma di singola unità funzionale. Infatti gli assiemi possono non essere pronti per l'uso, ma richiedere un'installazione adeguata; in tal ultimo caso, le istruzioni per l'installazione dovranno tenerne conto in modo da garantire la conformità alla direttiva 94/9/CE senza ulteriori valutazioni della conformità.

Nel caso in cui un assieme sia costituito da parti di apparecchiatura diverse, che siano state immesse precedentemente sul mercato da fabbricanti diversi, tali parti devono essere conformi alla direttiva ed essere soggette alla relativa valutazione della conformità, alla marcatura CE, ecc. In questo caso, però, il fabbricante dell'assieme può presumere la conformità di tale apparecchiatura limitandosi a valutare solo i pericoli aggiuntivi che assumono rilevanza a causa della combinazione finale.

Comunque, in ogni caso, l'assemblatore dovrà eseguire una valutazione del rischio per stabilire se la combinazione finale dell'assemblaggio dia luogo a nuove sorgenti d'inesco che necessitano di essere considerate in relazione alla valutazione di conformità.

Allo stesso modo, procederà il responsabile dell'assemblaggio il quale può presumere la conformità dei componenti corredati di un certificato, rilasciato dal rispettivo fabbricante, che ne dichiara la conformità.

Se, invece il fabbricante dell'assieme inserisce parti prive di marcatura CE (poiché si tratta di parti fabbricate direttamente o ricevute da un fornitore e destinate ad ulteriore trasformazione) o componenti non corredati dal relativo certificato, egli non potrà presumerne la conformità e la sua valutazione della conformità dell'assieme dovrà riguardare anche le parti in questione.

Gli assiemi possono essere commercializzati in diversi modi:

1. Assiemi con configurazioni di parti interamente specificate

In questo caso, il fabbricante ha già definito una o più combinazioni di parti e le immette sul mercato sotto forma di singole unità funzionali. Le parti sono state assemblate dal fabbricante dell'assieme ed immesse successivamente sul mercato come singole unità funzionali. È ovvio che, in questo caso tale soggetto si assuma la responsabilità della conformità dell'assieme completo alla direttiva e che sia tenuto a fornire, nelle istruzioni per l'uso, indicazioni chiare relative al montaggio, all'installazione, al funzionamento, alla manutenzione, ecc. È inoltre, necessario che risulti in modo chiaro quali siano le combinazioni che compongono l'assieme e tale scopo può essere raggiunto, ad esempio, allegando un elenco di tutte le parti e/o dei dati relativi alla sicurezza.

2. Assiemi con varie configurazioni

In questa ipotesi, il fabbricante non ha individuato delle singole unità funzionali, ma ha definito una serie completa di parti diverse che formano un "sistema modulare". Il fabbricante o l'utente/l'installatore possono scegliere da questa serie le parti di cui hanno bisogno e le combinano per formare un assieme destinato ad una funzione specifica. In questo caso, anche se il fabbricante non ha immesso sul mercato le parti sotto forma di singole unità funzionali, se le parti vengono scelte dalla serie definita, e selezionate e combinate in base alle istruzioni fornite, egli risulterà responsabile della conformità dell'assieme. Pertanto il fabbricante è tenuto, a fornire, nelle istruzioni per l'uso, indicazioni relative alla selezione e al montaggio, all'installazione, al funzionamento ed alla manutenzione, ecc. delle parti in questione in modo che risulti chiaro quali siano le parti che compongono il sistema modulare ed il modo in cui devono essere selezionate per formare un assieme conforme.

Ovviamente la valutazione della conformità di tali sistemi modulari va effettuata valutando almeno quei sistemi le cui combinazioni possibili ed utili presentino rischi più elevati. Se dette configurazioni vengono ritenute conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva 94/9/CE, il fabbricante può presumere la conformità anche di tutte le altre configurazioni. Se, invece, devono essere aggiunte altre parti a tale "sistema modulare", potrà essere naturalmente necessario identificare e valutare di nuovo i casi peggiori.

Un'altra situazione che si verifica comunemente e che dà luogo a dubbi interpretativi riguarda il caso in cui le parti di apparecchiature già certificate vengano immesse sul mercato, in maniera indipendente, da uno o più fabbricanti e non vengano commercializzate da un'unica persona giuridica sotto forma di singola unità funzionale. In questo caso, la combinazione di detti apparecchi e l'installazione presso le sedi degli utenti non è considerata produzione e non dà origine a un'apparecchiatura; tecnicamente il risultato di tale operazione sarà considerato impianto e, quindi, non rientrante nel campo di applicazione della direttiva 94/9/CE. L'installatore deve soltanto assicurare che le parti dell'apparecchiatura inizialmente conformi siano ancora tali al momento della messa in servizio.

Bibliografia

1. Decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, N.126, Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
2. Commissione delle Comunità Europee, Guida all'applicazione della Direttiva 99/92/CE, Bruxelles (B), 2003;
3. Norma UNI EN 13463-1:Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive - Metodo di base e requisiti, marzo 2003;
4. Norma CEI EN 60079-10: Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas, gennaio 2004;
5. Commissione delle Comunità Europee, Guida all'applicazione della Direttiva 94/9/CE, Seconda edizione, Bruxelles (B), luglio 2005;
6. V. Riganti, Dispense del corso di Organizzazione e Gestione della Sicurezza Aziendale, parte prima, aspetti generali, ed.2006;
7. AA.VV., Legislazione e classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione, ed. TNE, 2007

Note

[A] Per maggiori approfondimenti, si veda il D. Lgs.12 giugno 2003 N.233, pubblicato sulla G.U. del 26.08.2003 n.197, che ha recepito in Italia la Direttiva 99/92/CE.

[B] Vengono intesi come "Apparecchi", ai sensi della Direttiva 94/9/CE, "Le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione ed i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, trasporto, deposito misurazione, regolazione e conversione di energia e al trattamento di materiale e che, a causa delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare un'esplosione".

[C] Si definiscono, in questo contesto, "Sistemi di protezione" "I dispositivi, diversi dai componenti già definiti, la cui funzione è bloccare sul nascere le esplosioni e/o circoscrivere la zona da esse colpita dalle fiamme e dalla pressione derivante dall'esplosione, che sono immessi separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome". Sono esempi di sistemi di protezione i parafiamma, le barriere di soffocamento, le barriere ad acqua, ecc.

[E] Per "Componenti" sono da intendersi "Parti essenziali per il funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione; ma privi di funzione autonoma". Esempi di componenti sono i relè, i reattori per lampade fluorescenti, ecc.

[F] Si intende per atmosfera potenzialmente esplosiva, l'atmosfera che potrebbe diventare tale a causa delle condizioni locali e/o operative.

[H] Sul significato di "sorgente di innesco propria" vi sono posizioni diverse nell'ambito dei vari Paesi europei e ad oggi non esiste, in merito, una posizione comune.

[I] Sorgente di innesco: fonte d'innesco di fiamma in grado di accendere un'atmosfera esplosiva.

[L] Per i dispositivi di protezione individuale, che presentino sorgenti di accensione potenziali o che siano destinati ad essere utilizzati in zone pericolose, la Direttiva 89/686/CEE stabilisce quali siano i requisiti essenziali di sicurezza.

[M] Per evitare sovrapposizioni tra la direttiva in esame con la direttiva 94/55/CE del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose su strada, la maggior parte dei mezzi di trasporto sono stati esclusi dal campo di applicazione della direttiva 94/9/CE. In linea di massima rientrano nella direttiva 94/9/CE i veicoli utilizzati all'interno delle strutture dell'utente.

[N] Si intende per insieme o assieme: un prodotto costituito dalla combinazione di due o più apparecchi e di eventuali dispositivi e/o componenti che viene immesso sul mercato e/o messo in servizio da una persona responsabile (fabbricante) come singola unità funzionale

Approfondimenti

Approvato il Testo Unico Sicurezza

Veronica Panzeri - IRISI srl - Milano - irisi@irisi.it

Il Consiglio dei Ministri il 1° aprile 2008 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo, in attuazione della legge delega 123/2007, recante le norme in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Viene qui effettuata una prima analisi delle principali novità introdotte dal Testo Unico, firmato dal Presidente della Repubblica il 9 aprile 2008 e di cui si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per la definitiva entrata in vigore.

Si tratta di un provvedimento che tenta di riordinare, innovare e riorganizzare l'assetto normativo esistente in materia, ad oggi frammentato e costituito da diverse norme; sostituisce, in particolare, il D.Lgs 626/94 ampliandone innanzitutto il campo di applicazione a tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi ed equiparati, a domicilio e a distanza, di impresa familiare e flessibili.

Tra gli obiettivi principali vi è quello di alzare il livello di protezione dei dipendenti e di semplificare gli adempimenti burocratici per le imprese.

Il percorso che ha portato alla definitiva approvazione del decreto è stato lungo e travagliato ma pare, oggi, aver ottenuto un risultato considerato soddisfacente da gran parte delle parti coinvolte.

Il decreto risulta suddiviso in 13 Titoli:

- Titolo I - (art. 1-61) - Principi comuni
- Titolo II (art. 62-68) - Luoghi di lavoro
- Titolo III (art. 69-87) - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
- Titolo IV (art. 88-160) - Cantieri temporanei o mobili
- Titolo V (art. 161-166) - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- Titolo VI (art. 167-171) - Movimentazione manuale dei carichi
- Titolo VII (art. 172-179) - Attrezzature munite di videotermini
- Titolo VIII (art. 180-220) - Agenti fisici (rumore - vibrazioni - campi elettromagnetici - radiazioni ottiche)
- Titolo IX (art. 221-265) - Sostanze pericolose (agenti chimici - agenti cancerogeni e mutageni - amianto)
- Titolo X (art. 266-286) - Esposizione ad agenti biologici
- Titolo XI (art. 287-297) - Protezione da atmosfere esplosive
- Titolo XII (art. 298 - 303) - Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale
- Titolo XIII (art. 304 - 305) - Norme transitorie e finali

La prima fra le principali novità riguarda l'ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro.

Dalla definizione di lavoratore "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche

al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari" risultano essere soggetti della normativa applicata anche i lavoratori autonomi ed equiparati, a domicilio e a distanza, a progetto e interinali. Oltre che, come di seguito specificato nel testo del decreto "il socio lavoratore di cooperativa o di società, [...] l'associato in partecipazione, [...] il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, [...] l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti fisici, chimici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini, [...] il volontario, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, il volontario che effettua il servizio civile, il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468".

Rispetto al D.Lgs 626/94 vengono aggiunte anche le definizioni di "dirigente" e di preposto" figure importanti, si è visto con l'esperienza negli anni, per la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Una seconda importante novità riguarda il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze dei lavoratori in azienda oltre che del medico competente.

Vengono, di fatto, individuati gli obblighi/requisiti di tutte le figure coinvolte nella sicurezza: datori di lavoro e dirigenti (requisiti della delega di funzioni), preposti, medico competente, rappresentanti dei lavoratori, servizio di prevenzione e protezione.

In particolare, il datore di lavoro è obbligato a valutare tutti i rischi presenti in azienda e ad elaborare il documento conseguente a tale valutazione sia in caso di normali attività lavorative che in caso di appalto e subappalto.

Ai sensi dell'art. 28 del testo circolante "La valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, [...], e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, [...], nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi."

L'attività di valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro insieme alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e deve essere effettuata in collaborazione con il RSPP e il medico competente, previa consultazione del RLS.

Sono stati previsti tre mesi di tempo per adempiere agli obblighi connessi alle norme sulla valutazione del rischio.

L'articolo 25 individua gli obblighi del medico competente, tra cui, naturalmente, la sorveglianza sanitaria introducendo con il comma 1 l'obbligo di custodia della cartella sanitaria e di rischio e quello di consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso. Documentazione che dovrà essere consegnata al lavoratore, in caso di cessazione del rapporto di lavoro presso l'azienda.

Le cartelle sanitarie e di rischio vengono inviate dal medico competente, unicamente per via telematica, all'ISPESL.

Viene, inoltre, ribadito l'obbligo, già previsto dal D.Lgs 626/94, di formazione, informazione e addestramento del lavoratore.

Il contenuto dell'informazione e della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori, consentendo loro di acquisire le relative conoscenze. Inoltre, se l'informazione/formazione riguarda lavoratori immigrati essa deve avvenire previa verifica della comprensione e della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Sempre in merito alla formazione e informazione, il decreto individua l'obbligo di formazione anche per RLS, preposti, oltre alla formazione già prevista, seppur con qualche modifica, per RSPP, datore di lavoro che assume l'incarico di RSPP...

Il Testo Unico, quale novità più rimarchevole, effettua una totale rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuando sanzioni specifiche per i diversi soggetti (datore di lavoro, dirigenti, preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medico competente, lavoratori, componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo) sulla base dei compiti loro effettivamente assegnati. Si è optato, inoltre, per la scelta di sanzionare proporzionalmente al pericolo presente nella realtà lavorative.

Diversamente da quanto avveniva nel decreto legislativo

626/94, il legislatore ha scelto di individuare le sanzioni alla fine di ogni Titolo del decreto e non quale articolo conclusivo. Pertanto, vengono segnalate sanzioni per il mancato rispetto delle norme previste in relazione a luoghi di lavoro, uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, cantieri temporanei o mobili, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro e specifici rischi legati alle mansioni di lavoro quali movimentazione manuale dei carichi, videoterminale, rumore - vibrazioni - campi elettromagnetici - radiazioni ottiche, agenti chimici - agenti cancerogeni e mutageni - amianto agenti biologici e atmosfere esplosive.

Infine, un'ulteriore novità introdotta dal testo unico che non tocca i datori di lavoro e le aziende ma più specificamente gli organi di vigilanza e controllo, riguarda, come si legge in una nota del Governo *"la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, con lo scopo di ottimizzare le risorse, eliminare le sovrapposizioni e migliorare l'efficienza degli interventi. Viene creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche"* e *"il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l'inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro"*.

Ad esempio, i dati sugli infortuni e, comunque, relativi ad ogni attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, devono confluire in un unico e condiviso sistema informativo nazionale (SINP), al quale possono accedere anche le parti sociali.

Si rimanda, per approfondimenti ulteriori e più specifici, a successivi articoli previsti nei prossimi numeri della rivista, a seguito della auspicata pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e conseguente entrata in vigore.

Normativa nazionale

Norme armonizzate sui dispositivi di protezione individuale e sugli ascensori

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2008 (Supplemento Straordinario) il quinto elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale

Il decreto, che comprende un articolo unico e due allegati, pubblica il quinto elenco di norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di dispositivi di protezione individuale.

L'allegato I contiene l'elenco riepilogativo dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

L'allegato II contiene i testi delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee di interesse per gli utilizzatori e consumatori.

Sulla stessa Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2008 (Supplemento Straordinario) è stato pubblicato l'elenco riepilogativo delle norme armonizzate adottate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162, concernente l'attuazione della direttiva n. 95/16 relativa agli ascensori.

Il decreto consta di un articolo unico, relativo all'elenco riepilogativo delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di ascensori.

L'allegato I contiene l'elenco riepilogativo dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti; l'allegato II contiene i testi delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee di interesse per gli utilizzatori e consumatori.

Valori limite di esposizione professionale

In GURI n. 48 del 26 febbraio 2008 è pubblicato il nuovo allegato VII-ter al D. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, che reca il secondo elenco di valori limite di esposizione professionale ai sensi dell'art. 72-ter, comma 1, lettera D dello stesso decreto legislativo. Si tratta di 34 sostanze o gruppi di sostanze, tra i quali ricordiamo l'acido formico, il metanolo, il toluene, il n-esano, il cicloesano, l'anidride carbonica, bromo, cloro, composti di cromo ed altre sostanze di uso comune nell'industria.

Il correttivo al Testo Unico Ambientale

L'attenzione prestata dai mezzi di comunicazione di massa e dalla stampa specializzata alle vicende del Testo Unico sulla Sicurezza, non ancora giunto alla approvazione finale, non deve far trascurare che è invece giunto alla fase finale il correttivo al Testo Unico Ambientale, con il d. lgs. 4/2008, pubblicato in S.O. n. 24 alla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2008, n. 24.

Le principali modifiche apportate riguardano innanzitutto norme sulla produzione del diritto ambientale, sull'azione ambientale e sullo sviluppo sostenibile; con le conseguenti modifiche relative alle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC- AIA). Sono le parti che sembravano meno aderenti ai principi previsti dalla normativa comunitaria.

Per quanto riguarda gli scarichi idrici, viene eliminato il "silenzio assenso" nelle procedure di autorizzazione e viene ripristinato, nella definizione di scarico diretto, il concetto di "condotta", utile per distinguerlo dallo smaltimento di rifiuti liquidi effettuato nel rispetto della specifica normativa.

Viene ripristinato l'obbligo di presentare annualmente il MUD alle Camere di Commercio, anche per i produttori di rifiuti non pericolosi e viene ampliato l'esonero alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi in quantità inferiore ai 30 kg o 30 litri/giorno, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, alle imprese ed enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. La nozione di "rifiuto" è rielaborata in modo meno restrittivo (vedi articolo 183); viene data una nuova formulazione dell'art. 181 dedicato al recupero e viene introdotto un nuovo articolo (181 bis) relativo a "Materie, sostanze e prodotti secondari- MPS", peraltro di non immediata attuazione in quanto si rimanda ad un apposito Decreto attuativo. Sino all'emanazione di tale nuovo decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

La modifica delle nozioni di "smaltimento" e di "recupero" ha luogo per la necessità di adeguarle all'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Sono ricostituiti il "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche" e l'"Osservatorio nazionale sui rifiuti" al posto della "Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti" e vengono restituite alle Province le competenze amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, affidando ad esse compiti che in precedenza spettavano alle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Datore di Lavoro - RSPP (requisiti e formazione - chiarimenti) (Veronica Panzeri)

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva posto un interpello al Ministero del Lavoro per sapere se il datore di lavoro che svolga direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione dai rischi debba possedere i requisiti e le capacità professionali previsti dall'art. 8-bis del decreto legislativo 626/94 (introdotto dal D.Lgs 195/03) e seguire i relativi corsi.

In data 3 marzo 2008 è arrivata la risposta:

"non è richiesto al datore di lavoro il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore né dell'attestato di frequenza al corso per RSPP previsto dall'art. 8-bis, ma solo l'attestazione di frequenza di un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, organizzato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997".

Inoltre, l'art. 8-bis comma 5 prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento con periodicità quinquennale. Corsi ai quali i datori di lavoro che svolgano direttamente il ruolo di RSPP non sono tenuti a partecipare.

Cinture di sicurezza per i trattori agricoli o forestali - Linee Guida *(Veronica Panzeri)*

Nell'area "Linee Guida Tecniche" del sito Ispesl sono disponibili le "Linee Guida sull'adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 1.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 626/94", a cura del Dipartimento Tecnologie di Sicurezza e datati marzo 2008 revisione 2. Si tratta di un aggiornamento delle Linee Guida sull'adeguamento dei trattori agricoli o forestali a quanto previsto dal D.Lgs 359/99. L'ultima revisione era relativa all'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento. "Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, è prevista l'installazione di un sistema di ritenzione del conducente, ad esempio una cintura di sicurezza. Sistemi di ritenzione del conducente sono, infatti, l'oggetto della revisione delle Linee Guida.

Scadenza MUD 2008 *(Veronica Panzeri)*

La scadenza per la compilazione e la consegna della dichiarazione MUD, inerente ai rifiuti prodotti nel corso del 2007, è fissata per il 30 aprile 2008.

Si sottolinea che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 4/08, di modifica del D.Lgs 152/06 "Codice Ambientale", viene reintrodotta l'obbligo di presentazione del MUD anche per le imprese che producono rifiuti speciali non pericolosi, ma solo per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 10 (si veda anche su questo numero "Il correttivo al Testo Unico Ambientale").

Da quest'anno, inoltre, le aziende con unità locali situate nei comuni della provincia di Monza dovranno consegnare le dichiarazioni MUD alla Camera di Commercio di Monza e Brianza, di nuova istituzione, e non più alla CCIAA di Milano.

Si ricorda, infine, che sono previste le seguenti sanzioni, applicate dalla Provincia:

- per presentazione effettuata dopo il 30 aprile 2008, ma entro 60 giorni dalla scadenza (29 giugno 2008): sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00.
- per presentazione successiva ai 60 giorni (dal 30 giugno 2008 in poi): sanzione da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00.
- per omessa dichiarazione o dichiarazione incompleta o inesatta: sanzione da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00.

Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e costi per la sicurezza *(Veronica Panzeri)*

La Legge 123/2007, di modifica dell'art. 7 del D.Lgs 626/94 (lavori in appalto), ha introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di promuovere la cooperazione fra committente e imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi, nel caso di lavori in appalto, mediante la stesura del Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) ove vengano contemplate anche le eventuali interferenze fra le diverse lavorazioni. Documento che deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera.

Sulla Gazzetta Ufficiale 64 del 15 marzo 2008 è stata pubblicata la Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" con la quale vengono forniti chiarimenti su quanto in oggetto. Le indicazioni potrebbero essere utilizzate anche per quanto riguarda i contratti privati.

Secondo tale determinazione "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto".

Il DUVRI dovrà essere redatto solo se esistono interferenze e non dovrà riportare i rischi propri delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, già obbligati alla stesura del documento di valutazione dei rischi.

Si ricorda che sono, ad esempio, escluse dalla predisposizione del DUVRI (si veda anche la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007) le seguenti attività:

- mera fornitura, senza installazione o consegna, di materiali e prodotti;
- appalti di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno del luogo di lavoro del committente;
- servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal committente.

Il DUVRI che è un documento "dinamico", dovrà essere aggiornato in caso di situazioni mutate e in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Per la quantificazione dei costi della sicurezza da interferenze potrà essere utilizzata come riferimento la normativa sui cantieri temporanei o mobili (articolo 7 del DPR n. 222/2003). In particolare:

- gli apprestamenti (ponteggi, trabattelli ecc.);
- le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- i mezzi e servizi di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici ecc.);
- le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

"La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato".

Qualora non esistano interferenze i costi della sicurezza sarà pari a zero.

La Determinazione chiarisce, infine, le modalità di verifica dei costi per la sicurezza, nel caso di appalti pubblici.

Comunitaria 2007 (Veronica Panzeri)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2008 è stata pubblicata la Legge 25 febbraio 2008, n. 34 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007)".

La Legge delega il Governo all'attuazione di direttive

comunitarie, tra le quali sono comprese anche normative di interesse ambientale (allegato B):

- 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE
- 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
- 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento
- 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Installazione impianti negli edifici (Veronica Panzeri)

Il decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008) si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze e ne disciplina la realizzazione e la modifica in condizioni di piena sicurezza.

Si tratta di impianti classificati come:

- "a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio".

Le imprese devono realizzare gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti.

La presenza delle dichiarazioni di conformità degli impianti consente il rilascio, da parte delle autorità competenti del certificato di agibilità.

Con l'entrata in vigore del regolamento vengono abrogati:

- il regolamento di cui al d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447,
- gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
- la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16.

Malattie professionali - D.M. 14 gennaio 2008 (Claudia Sangalli)

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con D.M. 14 gennaio 2008 ha approvato il nuovo elenco di malattie che il medico competente deve denunciare all'organo di vigilanza (ASL territorialmente competente) ai sensi dell'art. 139 del Testo Unico n. 1124/1965 (Supplemento Ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2008).

Il nuovo elenco sostituisce quello già contenuto nel D.M. 27 aprile 2004.

Rimane la suddivisione delle malattie in tre liste:

1. "Lista I - Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità", che comprende le malattie da agenti chimici, da agenti fisici, da agenti biologici, le malattie dell'apparato respiratorio non comprese in altre voci, le malattie della pelle ed i tumori professionali.

Tali patologie costituiscono la base per la revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, così come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Tali tabelle agevolano il riconoscimento delle malattie professionali consentendo un più rapido accesso alle prestazioni e limitando i casi di contenzioso. Ciò è reso possibile dall'esplicita indicazione delle malattie causate dall'attività lavorativa sollevando il lavoratore dalla necessità di provare l'origine professionale della patologia contratta. L'inserimento delle patologie nelle tabelle delle malattie professionali solleva il lavoratore dalla necessità di provarne l'origine professionale agevolandone il riconoscimento e l'accesso alle prestazioni erogate dagli istituti

assicuratori.

2. "Lista II - Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità", che comprende le malattie da agenti chimici, da agenti fisici, i tumori professionali e le malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro.

Per queste malattie non sussistono ancora conoscenze sufficienti per cui possano essere inserite nella lista 1.

3. "Lista III - Malattie la cui origine lavorativa è possibile", che comprende le malattie da agenti chimici, le malattie da agenti fisici ed i tumori professionali, per le quali non è definibile il grado di probabilità dell'origine a causa di evidenze scientifiche sporadiche.

L'elenco è stato approvato su proposta della Commissione Scientifica istituita ai sensi dell' articolo 10 del citato decreto legislativo.

DM 11 marzo 2008 (Claudia Sangalli)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008, che, in attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a) della Finanziaria 2008, definisce i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, così come stabilite dalla Finanziaria 2007 (art.1, commi 344 e 345).

I valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale sono stabiliti nell'Allegato 1 al Decreto (Valori applicabili fino al 31 dicembre 2009; Valori applicabili dal 1 gennaio 2010). I valori limite di trasmittanza termica sono riportati nell'Allegato 2.

Il Decreto stabilisce, inoltre, che, se l'intervento di riqualificazione energetica comprende la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili, tali generatori devono rispettare, in aggiunta, le seguenti condizioni:

- avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN 303-5
- rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ovvero i più restrittivi limiti fissati dalle norme regionali, se presenti
- utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

L'art. 3 del Decreto stabilisce, infine, che per le metodologie di calcolo del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, delle trasmittanze degli elementi costituenti l'involucro edilizio e della trasmittanza media del medesimo involucro, occorre far riferimento a quanto previsto dall'allegato I del Dlgs 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Per determinare il contributo alla riduzione dell'indice di

prestazione energetica conseguente all'installazione di stazioni di scambio termico da allacciare a reti di teleriscaldamento, deve essere applicato il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento. Per le detrazioni di cui all'art. 1, comma 344, della Finanziaria 2007, per il calcolo dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione di generatori di calore a biomasse che rispettano i valori minimi prestazionali, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero.

Novità in materia di scambio di quote di emissione dei gas serra (Claudia Sangalli)

Il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51 reca *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto"* (in Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2008, n. 82).

Vengono apportate alcune modifiche all'art. 3 del D. Lgs. 216/06 che, in particolare, chiariscono la definizione di "credito di emissione" come unità di credito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto e comprendono due tipologie: unità del monte-emissioni assegnato e unità di rimozione delle emissioni.

L'autorizzazione ad emettere gas serra, a partire dal 1 gennaio 2008, deve essere rinnovata ogni 5 anni. Fino al

rinnovo dell'autorizzazione resta valida l'autorizzazione rilasciata in precedenza. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra deve essere presentata all'autorità nazionale competente non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto.

E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto; il Comitato ha sede presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Il Comitato svolge la funzione di "Autorità nazionale competente" ed è designato "Punto di contatto" per le attività di attuazione congiunta e "Autorità nazionale designata" per le attività di meccanismo di sviluppo pulito. Ogni anno il 30 aprile il Comitato deve presentare al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Oltre ai compiti già assegnati con il D.Lgs. 216/06, il Comitato ha anche il compito di predisporre il regolamento per l'assegnazione di quote a titolo oneroso e definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione. A proposito del Registro nazionale delle emissioni, le funzioni di amministratore dello stesso, passano dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio all'APAT (sulla base delle disposizioni del Comitato).

Viene inoltre istituito il "Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra", per la cui realizzazione, gestione e archiviazione in esso dei dati, è responsabile l'APAT.

Normativa comunitaria

Procedure di infrazione europee

L'indice dell'esecutivo UE che valuta il deficit di recepimento delle direttive - il cosiddetto Scoreboard - diffuso il 14 febbraio 2008, riconosce che l'Italia, per la prima volta, ha superato l'obiettivo dell'1,5% di deficit nel recepimento della normativa comunitaria, arrivando all'1,3%, in linea con la media europea. In particolare, l'Italia viene presa come esempio per i progressi compiuti grazie alla messa a punto di nuove procedure interne per assicurare il rapido ed efficace recepimento della normativa europea. Secondo il rapporto della Commissione europea, infatti, l'Italia (insieme con il Portogallo) si è meritata una speciale menzione per lo sforzo intrapreso nella riduzione del deficit negli ultimi sei mesi. Secondo i più recenti dati a disposizione del Dipartimento delle Politiche Comunitarie le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia sono 197, una in meno rispetto al precedentemente aggiornamento del 17 dicembre 2007. Di queste, 159 riguardano casi di violazione del diritto comunitario (VDC), 38 la mancata attuazione di direttive nell'ordinamento italiano (MA). La conferma di un trend positivo arriva anche dopo le recenti decisioni del Collegio dei Commissari: sono state archiviate sette procedure a fronte di due nuovi casi aperti. Particolarmente rilevante è l'archiviazione relativa al mancato recupero del bonus fiscale concesso alle imprese d'autotrasporto per compensare gli aumenti del prezzo del gasolio nel triennio 1992-1994. Una procedura aperta nel lontano 1993, che era ormai giunta allo stadio di parere motivato ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE.

Misure di riduzione dei rischi per alcune sostanze chimiche

La Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L/33 del 7.2.2008 pubblica la Raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2007 relativa a misure di riduzione dei rischi per le sostanze: piperazina, cicloesano, metilendifenilediisocianato, 2-butin-1,4-diolo, metilossirano, anilina, 2-etilesil acrilato, 1,4-diclorobenzene, 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-tertbutilacetofenone, ftalato di bis(2-etilesile), fenolo, 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene.

Queste sostanze sono state individuate come prioritarie per una valutazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1179/94 [2], (CE) n. 2268/95 [3] e (CE) n. 143/97 della Commissione, relativi rispettivamente al primo, al secondo e al terzo elenco di sostanze prioritarie previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio.

Gli Stati membri relatori, designati ai sensi dei citati regolamenti, hanno concluso le attività di valutazione dei rischi delle suddette sostanze per l'uomo e l'ambiente e hanno proposto una strategia per limitare tali rischi. I risultati della valutazione dei rischi e gli ulteriori risultati

delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella comunicazione della Commissione del 7 febbraio 2008 sui risultati della valutazione dei rischi e le strategie di riduzione dei rischi. In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Le misure specifiche per alcuni di questi composti sono indicate nelle sezioni da 1 a 6 della raccomandazione; esse riguardano piperazina, metilendifenilediisocianato, 2-butin-1,4-diolo, anilina, ftalato di bis(2-etilesile), fenolo.

L'applicazione del regolamento REACH

Il regolamento REACH pone significativi obblighi all'industria chimica, che incontra notevoli difficoltà per rispettarli.

Per agevolare il rispetto della norma, l'European Chemicals Agency sta pubblicando apposite linee guida, reperibili in internet sul sito http://echa.europa.eu/reach_en.html. Ad oggi, sono stati pubblicati, in lingua inglese, i seguenti documenti:

- Guidance for downstream users
- Guidance for intermediates
- Guidance for monomers and polymers
- Guidance on registration
- Guidance on Scientific Research and Development (SR&D) and Product and Process Oriented Research and Development (PPORD)

Si tratta di corposi documenti, ricchi di tabelle e di schemi, che sicuramente presentano notevole utilità per gli operatori interessati.

Uso efficiente dell'energia nelle apparecchiature d'ufficio

In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 39 del 13 febbraio 2008 è stato pubblicato il Regolamento (CE) N. 106/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio. Il regolamento apporta alcune modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sullo stesso argomento.

Le apparecchiature per ufficio rappresentano una quota significativa del consumo totale di energia elettrica. I vari modelli disponibili sul mercato comunitario hanno livelli molto diversi di consumo energetico per funzionalità analoghe e il potenziale di ottimizzazione dell'efficienza energetica è notevole.

Il miglioramento dell'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio dovrebbe contribuire ad accrescere la

competitività della Comunità e la sicurezza del suo approvvigionamento energetico nonché a proteggere l'ambiente e i consumatori.

Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire stabilire le norme riguardanti il programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato.

Il nuovo regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Le apparecchiature per ufficio efficienti sotto il profilo dell'energia sono per la maggior parte acquistabili senza sovrapprezzo o con un sovrapprezzo minimo, che può pertanto in molti casi essere ammortizzato in tempi ragionevoli attraverso il risparmio di energia elettrica.

Pertanto, in questo settore gli obiettivi del risparmio energetico e della riduzione dell'emissione di biossido di carbonio, in accordo con il protocollo di Kyoto, possono essere realizzati a basso costo e senza svantaggi per i consumatori o per l'industria.

Il regolamento stabilisce le norme del programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio ("programma Energy Star") secondo quanto definito nell'accordo.

Note giurisprudenziali

L'obbligo di formazione

L'infortunio sul lavoro occorso a un giovane apprendista di una industria di lavorazione del marmo ha fornito, alla Suprema Corte, l'occasione per ribadire l'obbligo di formazione che incombe al datore di lavoro nei confronti dei dipendenti e in particolare di quelli che svolgono l'apprendistato.

Un apprendista marmista alle dipendenze di una impresa per la lavorazione del marmo subiva un infortunio sul lavoro mentre tentava di aiutare due esperti operai a collocare una lastra di marmo sul banco di lavoro. Il lavoratore, assumendo che l'infortunio era addebitabile all'omessa adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno morale e biologico.

La domanda era rigettata dai giudici di merito sia in primo, sia in secondo grado.

In particolare, il giudice d'appello affermava che non fossero ravvisabili violazioni delle specifiche norme antinfortunistiche indicate dal lavoratore (e cioè gli artt. 47 e 48 del DPR n. 626/1994 e dell'allegato VI a tale decreto); che il verificarsi del sinistro non è sufficiente, di per sé, a far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria presuppone sempre la dimostrazione, da parte del lavoratore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza necessarie ad evitare il danno, e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione"; che, infine, sulla scorta delle deposizioni testimoniali e della stessa Consulenza tecnica d'ufficio, l'infortunio risultava addebitabile ad una condotta maldestra eseguita dal lavoratore, che di propria iniziativa aveva inteso aiutare gli operai che stavano sollevando la lastra di marmo.

Il lavoratore ricorre in cassazione; il datore di lavoro resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

Il lavoratore parte dalla contestazione che il giudice di merito non avrebbe tenuto alcun conto delle numerose violazioni, da parte del datore di lavoro, del D.P.R. n. 626/1994, al di là di quelle specifiche indicate dall'infortunato, violazioni risultanti dall'esperita consulenza tecnica, con riferimento in particolare agli adempimenti imposti al datore di lavoro per prevenire i rischi dell'attività lavorativa, essendosi invece limitata a registrare che non risultavano provate le specifiche violazioni allegate dal lavoratore.

Continua osservando che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che l'onere del datore di lavoro di provare di aver adottato tutte le misure necessarie ad impedire l'evento dannoso presupponga la previa dimostrazione, da parte dell'infortunato, di un'omissione nel predisporre le

misure di sicurezza. Infine, di aver erroneamente ritenuto esaustiva, ai fini dell'esonero di responsabilità del lavoratore, la circostanza che l'infortunio si fosse verificato a seguito di una condotta maldestra del lavoratore stesso. La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le lagnanze del lavoratore.

Costituisce, infatti, principio consolidato della giurisprudenza della Corte l'affermazione che la responsabilità del datore di lavoro, per l'infortunio occorso ad un dipendente, non è esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore, se non nei casi in cui quest'ultima presenti i caratteri dell'abnormità ed imprevedibilità (v., e plurimis, Cass. nn. 4782/1997, 5024/2002, 8365/2004, 12445/2006).

Secondo la Suprema Corte, il lavoratore che assuma la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro, in relazione ad un infortunio occorsogli è soltanto tenuto a provare l'infortunio, il danno derivatone, il nesso causale tra l'uno e l'altro e la nocività dell'ambiente di lavoro, gravando sul datore una volta provate tali circostanze - l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso (e plurimis, Cass. nn. 9856/2002, 7629/2004, 11932/2004, 4840/2006, 16881/2006), mentre il lavoratore non ha l'onere di provare specifiche omissioni del datore in relazione alle norme antinfortunistiche,

Tra tali cautele, non rientra soltanto l'osservanza di puntuali precetti relativi alle macchine impiegate o a specifiche lavorazioni, ma anche l'adozione di misure relative all'organizzazione del lavoro tali da evitare che lavoratori inesperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose, ed all'informazione dei dipendenti sui rischi e la pericolosità di macchine o lavorazioni. E tale dovere si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti di lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti (cfr. e plurimis Cass. nn. 9805/1998, 326/2002) e si esalta in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone a carico del datore di lavoro precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali non può che primeggiare l'educazione alla sicurezza del lavoro (cfr. art 11 L. n. 25/1955).

Nella specie, risultando accertato che il lavoratore infortunato era un apprendista, che l'ambiente di lavoro ove si movimentavano grossi blocchi di marmo era pericoloso, che l'infortunio ha avuto luogo mentre l'apprendista tentava di aiutare due operai a collocare una lastra di marmo sul banco di lavoro e, quindi, a seguito di una condotta non certo imprevedibile e abnorme, la corte territoriale non ha fatto corretto governo dei principi sopra richiamati, ritenendo esonerato il datore di lavoro dall'onere di aver adottato tutte le cautele, anche quelle relative all'assetto del lavoro e/o all'informazione e formazione del dipendente, sol perché risultavano escluse alcune specifiche violazioni di norme antinfortunistiche e l'evento si era pro-

dotto per un ritenuto eccesso di zelo dell'apprendista. La sentenza impugnata deve essere dunque cassata e la causa rimessa ad altra corte, perché riesamini l'appello del lavoratore attenendosi al seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro occorso ad un apprendista marmista mentre aiutava degli operai a sollevare una lastra di marmo, l'accertato rispetto da parte del datore di lavoro delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 DPR n. 626/1994 e dell'allegato VI a tale decreto, non esonera lo stesso datore dall'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento con particolare riguardo all'assetto organizzativo del lavoro, specie per quanto riguarda i compiti dell'apprendista e le istruzioni impartitegli, ed all'informazione e formazione di quest'ultimo sui rischi insiti nelle lavorazioni. Conseguendo al mancato o incompleto assolvimento di tale onere, la responsabilità dello stesso datore ai sensi dell'art. 2087 c.c., senza che in contrario possa assumere rilievo l'imprudenza dell'infortunato nell'assumere l'iniziativa di collaborazione nel cui ambito l'infortunio si è verificato".

In questo senso si è espressa la Cassazione - Sezione lavoro - con sentenza 16 gennaio - 18 maggio 2007, n. 11622.

Indennizzabilità dell'infortunio in itinere

La recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione - Sezione civile, n. 6211/2008, depositata il 7 marzo 2008, senza portare particolari elementi di novità, reca tuttavia una utile rassegna della casistica in materia di indennizzabilità degli infortuni in itinere.

La sentenza prende le mosse dal ricorso di un medico dipendente ospedaliero, che aveva subito un infortunio mentre si recava al lavoro a bordo di un motociclo. La sua richiesta di indennizzo era stata respinta dall'INAIL in via amministrativa ed il ricorso del lavoratore era stato respinto sia dal tribunale, sia dalla corte d'appello. Quest'ultima aveva così motivato la sua decisione: l'infortunio "in itinere" è indennizzabile in quanto accada sulla via ordinariamente seguita per recarsi al lavoro e sempreché il lavoratore sia necessitato ad usare il mezzo privato; nella specie, risulta utilizzabile il mezzo pubblico e non si ravvisa la necessità di utilizzare il mezzo privato, anche ammettendo che con l'uso del motociclo il tempo di percorrenza fosse di 15 minuti anziché 30-35 richiesti dall'autobus; l'infortunio non è pertanto indennizzabile.

Il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo di aver dimostrato il duplice nesso eziologico tra percorso seguito ed evento; la scelta del mezzo privato era "affatto rischiosa" e rispondeva ad esigenze meritevoli di tutela, quali il maggior tempo da trascorrere in famiglia; lo standard comportamentale seguito non esponeva l'istituto a maggiori rischi, evitava il rischio ingorgo, il giudice non ha chiarito i criteri in base ai quali ha ravvisato il tempo necessario a coprire il tragitto; non è stato

tenuto conto che la fermata di una linea era distante dal luogo di lavoro, mentre altra linea era interessata da lavori. La Suprema Corte non ha ritenuto che il ricorso fosse meritevole di accoglimento. In tema di infortunio "in itinere", la giurisprudenza della Corte è ferma nel ritenere che "non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire il carattere della necessità - perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività" (Cass. 27/7/2006 n. 17167). In tema di infortunio "in itinere" nel regime previgente alla modifica di cui al Decreto Legislativo n. 38/2000, si è ritenuto che ai fini della copertura assicurativa occorre una esigenza funzionale alla prestazione, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozione. "L'infortunio in tanto è indennizzabile in quanto il lavoratore non abbia aggravato il rischio senza necessità: è stato così escluso l'indennizzo per una lavoratrice la quale aveva scelto l'uso del mezzo privato senza che ciò consentisse un significativo risparmio di tempo (Cass. 29/9/2005 n. 19047). La scelta del mezzo privato è stata ritenuta giustificata in caso di esigenze di pronto rientro in famiglia per compiti di assistenza ad una madre anziana (Cass. 4/4/2005 n. 6929), mentre non è indennizzabile l'infortunio occorso a seguito di una libera scelta del mezzo privato in presenza di soluzioni alternative (Cass. 6/10/2004 n. 19940)." L'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" occorso con l'utilizzo di mezzo privato rimane quindi condizionata alla "necessità" di tale uso, necessità che può essere riferita sia alla maggiore difficoltà di raggiungere il posto di lavoro mediante mezzi pubblici, sia ad esigenze di tutela della vita familiare del soggetto.

In ogni caso, trattasi di accertamento in fatto, che sfugge alla possibilità di riesame da parte della Corte di Cassazione ed è soggetto soltanto al controllo di congruità della motivazione. Nella specie, la motivazione adottata dalla Corte di Appello è apparsa alla Suprema Corte esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talché essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso del lavoratore è stata respinto.

La responsabilità del responsabile del servizio di protezione e prevenzione

La Corte di Cassazione - Sezione quarta penale, con sentenza 6 dicembre 2007 - 8 febbraio 2008, n. 6277, ha ulteriormente chiarito il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al verificarsi di un infortunio sul lavoro.

Il dipendente di una azienda meccanica, mentre stava effettuando con l'aiuto di un collega lo spostamento

manuale di una porta di peso elevato e perdendo la presa, veniva colpito alla gamba destra. Il competente Tribunale in composizione monocratica ha assolto dal reato di lesioni colpose gravi, con la formula per non aver commesso il fatto, il legale rappresentante della ditta e il direttore ed addetto alla sicurezza sul lavoro,

Il giudice di merito ha ritenuto in sentenza provata la materialità del fatto, in quanto la movimentazione manuale di un carico ingombrante e pesante, quale quello rappresentato, nel caso di specie, dalla porta, costituiva omessa osservanza della contestata disposizione antinfortunistica di cui all'art. 48 del D. lgsl. 626/1994; tuttavia, ha asserito che tale violazione sarebbe ascrivibile non agli imputati nelle rispettive qualità, bensì a persona che, all'epoca del fatto, era stato designato dal datore di lavoro responsabile del servizio di prevenzione e protezione per lo stabilimento in cui è avvenuto l'infortunio.

Contro tale sentenza ha, ai sensi dell'art. 569, comma 1, c.p.p., proposto ricorso per cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, deducendo a sostegno violazione di legge, per avere il giudice di merito, interpretando erroneamente le disposizioni di cui agli artt. 4 ed 8 del D. lgsl. 626/1994, ritenuto che fosse sufficiente a giustificare l'esenzione da responsabilità degli imputati, il solo fatto che il datore di lavoro avesse designato un responsabile del servizio di prevenzione degli infortuni.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rinviando la causa ad altra Corte d'Appello, ritenendo che, oltre al datore di lavoro, anche il dirigente della ditta con compiti attinenti anche alla sicurezza sul lavoro, doveva ritenersi destinatario delle norme antinfortunistiche iure proprio, sicché egli aveva l'obbligo di vigilare e provvedere alla eliminazione dei rischi connessi alla movimentazione manuale dei manufatti ingombranti e pesanti o, quanto meno, anche a mezzo di informazione diretta del problema al datore di lavoro, interessarsi perché altri provvedesse, specialmente nel momento in cui ne è venuto a conoscenza, alla eliminazione di quei rischi per la salute dei lavoratori.

Per quanto riguarda il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, va considerato che, ai sensi del disposto di cui all'art. 4, comma 4 lett. a), del D. lgsl. n. 626 del 1994, il datore di lavoro designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e che i compiti di detto responsabile sono dettagliatamente elencati nel successivo art. 9 e, tra essi, rientra l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare. Secondo la Cassazione egli è figura sprovvista di quei ampi ed autonomi poteri di spesa ed organizzativi in materia di prevenzione degli infortuni, ritenuti indispensabili ai fini dell'esonero da responsabilità del datore di lavoro

Il responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova

nella posizione di garanzia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo a lui in base all'art. 4, commi 1, 2 e 6 del citato D. lgsl., tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre, all'art. 89 punisce il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo delle eventuali negligenze del primo è chiamato comunque a rispondere.

Orbene, secondo lo schema originario del decreto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è figura che non si trova in posizione di garanzia e non risponde delle proprie negligenze, in quanto la responsabilità fa capo al datore di lavoro.

Per vero, osserviamo sommessamente che l'affermazione non può essere sempre condivisa: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha comunque una responsabilità di tipo professionale, non diversamente dal consulente del lavoro, se svolge la sua opera di consulenza negligenzemente e senza conoscenza tecnica sufficiente.

Difatti, lo schema originario del D. lgsl. 626/1994 ha subito nel tempo una evoluzione, che ha indotto il legislatore ad introdurre, con il D. lgsl. n. 195 del 2003, una norma (con l'art 8 bis) che prevede la necessità in capo alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una qualifica specifica.

La modifica normativa ha comportato in via interpretativa una revisione della suddetta figura, nel senso che il soggetto designato responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

Ma questo è altra cosa dall'assumere una posizione di garanzia, che resta in capo al datore di lavoro e ai suoi dipendenti che abbiano ricevuta valida delega.

Superamento della normale tollerabilità di emissioni atmosferiche

Con sentenza del 16 giugno 2007 la Suprema Corte, confermando quanto stabilito dai giudici di merito, ha affron-

tato nuovamente il problema del superamento del limite della normale tollerabilità in caso di emissioni provenienti da attività autorizzate e ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen., enunciando il principio secondo cui il fatto era imputabile a negligenza del titolare dell'insediamento (consistita nella mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici idonei ed eliminare o contenere le emissioni) e non alla natura dell'attività autorizzata svolta. Per la configurabilità del reato, pertanto, non rileva il dato del superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, se l'affermazione di responsabilità si fonda sull'apprezzamento di un profilo di negligenza del titolare dell'insediamento.

Non tragga in inganno la modestia della fattispecie, a fronte della enunciazione di principio: si trattava del deposito di letame su di un terreno agricolo, senza che fossa stato predisposto alcun sistema di contenimento delle acque meteoriche e delle acque di percolamento, così da evitare la diffusione di odori molesti.

La consulenza tecnica disposta durante il giudizio di merito escludeva la natura di "rifiuto" del materiale accumulato

per la maturazione, ma constatava la presenza di "un pò di odore".

Peraltro, i vicini di casa sottolineavano la variabilità della presenza di odori molesti e la consulenza tecnica attribuiva la presenza di tali odori alla mancanza del sistema di contenimento delle acque e alla mancanza di adeguate procedure di maturazione della biomassa.

Per cui, osserva la Suprema Corte, il superamento del limite della normale tollerabilità non era una inevitabile conseguenza del letame ammassato, bensì era determinato dalla mancata adozione delle cautele segnalate dal consulente. Il fatto era quindi imputabile alla negligenza del prevenuto e non alla attività svolta.

La Corte ha stabilito quindi che "la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. è configurabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, allorché l'attività produttiva di carattere industriale autorizzata provochi molestia alle persone, non per le sue caratteristiche, ma per la mancata attuazione di possibili accorgimenti tecnici idonei ad eliminare o contenere le emissioni molestie".

Recensione



Alfonso Pompella "L'AMBIENTE E LA SALUTE - Viaggio nelle cause e nei meccanismi della patologia ambientale" Ed. ETS, Pisa, settembre 2007 (pagg. 153, euro 14,00)

Perché e attraverso quali meccanismi l'ambiente diventa fonte di malattie? Con questo libro Alfonso Pompella affronta un tema di grande attualità mettendo in eviden-

za, in maniera chiara e concisa, le modalità con cui la degradazione dell'ambiente provoca stati di malattia e si pone come minaccia per la salute dell'uomo.

La peculiarità di quest'opera consiste proprio nel voler puntualizzare i meccanismi con cui i vari agenti e fattori patogeni provocano le malattie: perché le radiazioni danneggiano i nostri tessuti? In che modo i microrganismi riescono a colonizzare il nostro corpo? Perché alcune sostanze sono pericolose, mentre altre le assumiamo come farmaci benefici?

L'autore espone criticamente gli effetti patologici di agenti fisici, chimici e biologici introducendoci al concetto di Patologia Ambientale.

Un libro rivolto a tutti coloro che sono interessati alle tematiche ambientali e ad approfondire le relazioni causali tra le alterazioni dell'ambiente ed i loro effetti sull'uomo.

Alfonso Pompella, medico, è ordinario di Patologia generale presso l'Università di Pisa.

SICUREZZA IGIENE INDUSTRIALE AMBIENTE.

IRSI
DA PIÙ DI TRENT'ANNI
AL FIANCO DELLA VOSTRA AZIENDA.

IRSI, Istituto Ricerche Sicurezza Industriale, opera dal 1974 nel campo della sicurezza

sui luoghi di lavoro, dell'igiene industriale e dell'impatto ambientale.

Grazie a tecnici specializzati, è in grado di studiare, accertare e risolvere i problemi specifici, fornendo aggiornate valutazioni rispetto alla normativa di riferimento.

La pluriennale attività e l'esperienza acquisita consentono a IRSI di operare in tutti i maggiori settori merceologici ed industriali, anche in collaborazione con Istituti Universitari, affrontando, con criteri mirati, gli svariati problemi ambientali e di igiene del lavoro, molte volte peculiari delle singole realtà.



20122 Milano - Corso di P.ta Vittoria 8

Tel: 02.5516108 / Fax: 02.54059931 / www.irsi.it / irsi@irsi.it



ASSISTENZA ALLE AZIENDE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E NELL'ORGANIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



IGIENE INDUSTRIALE



AMBIENTE - ECOLOGIA



SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO



RISCHI RILEVANTI



CORSI DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO